

**CIRCOLARE N. 28 DEL 22 DICEMBRE 2016**

**DIRITTO SOCIETARIO**

## **Il nuovo quadro comunitario e nazionale in tema di revisione legale**

---

## ABSTRACT

Con l'adozione del Regolamento (UE) n. 537/2014 e del decreto legislativo 17 luglio 2016 n. 135 è stato profondamente innovato il quadro legislativo in materia di revisione legale.

Le principali novità normative che interessano le società oggetto di revisione sono le seguenti. Si riduce il perimetro delle società che rientrano tra gli enti di interesse pubblico (c.d. EIP), in cui sono ora comprese solo le società quotate, le banche, le imprese di assicurazione e riassicurazione. Si introducono limiti quantitativi ai corrispettivi che possono essere corrisposti ai soggetti che effettuano la revisione di EIP per servizi diversi dalla revisione. Si detta un nuovo regime sulla prestazione a favore di EIP di servizi diversi dalla revisione legale. Si definisce una procedura per la selezione del revisore legale. Si stabiliscono in modo più puntuale i compiti del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile. Viene inoltre introdotta una nuova categoria di soggetti, denominata enti a regime intermedio, in cui confluiscono tutti quei soggetti espunti dalla categoria degli EIP. Per questi soggetti, esigenze di stabilità e trasparenza impongono l'applicazione parziale del regime previsto per gli EIP.

## PROVVEDIMENTI COMMENTATI

---

**Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014**

**Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135**

**Commissione europea, Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 3 settembre 2014**

**Commissione europea, Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 1 febbraio 2016**

**Commissione europea, Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 31 maggio 2016**

---

## INDICE

Introduzione	p. 5
1 La nozione di revisione legale	p. 8
2 Le nuove regole generali sull'indipendenza del revisore	p.11
3 La disciplina in tema di compensi per l'attività di revisione	p.16
4 La relazione di revisione e la relazione aggiuntiva	p.17
5 Il nuovo perimetro degli EIP	p.19
6 Il tetto del 70% dei corrispettivi per i servizi diversi dalla revisione prestati a un EIP	p.20
7 Il limite del 15% del totale dei corrispettivi versati da un singolo EIP a favore di un'impresa di revisione	p.27
8 Il regime dei servizi diversi dalla revisione prestati a EIP	p.28
8.1 Il divieto assoluto: profilo soggettivo e temporale	p.29
8.2 I servizi compresi nel divieto assoluto	p.31
8.3 I servizi permessi	p.34
8.4 Il potere della Consob di definire ulteriori situazioni di compromissione dell'indipendenza	p.39
8.5 Regime dei servizi diversi dalla revisione forniti a imprese extra UE controllate da EIP	p.40
9 Il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione con particolare riguardo agli EIP	p.40
10 La procedura di selezione del revisore	p.44
11 La durata e la rotazione degli incarichi di revisione negli EIP	p.48
12 La ridefinizione dei compiti del CCIRC	p.49

13 La professionalità dei componenti del CCIRC	p.54
14 La revisione legale nelle società appartenenti a gruppi in cui è presente un EIP	p.57
15 Gli enti a regime intermedio	p.58
16 Applicazione temporale della nuova disciplina ed effetti sugli incarichi in corso	p.61

## Introduzione

Con l'emanazione del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135<sup>1</sup> si è completato il processo di riforma in materia di revisione legale che è stato predisposto a livello comunitario in risposta alla crisi finanziaria degli anni 2008/2009.

A seguito della predetta crisi, è stata avviata, dalle autorità comunitarie un'approfondita riflessione sulle misure idonee a stabilizzare il sistema finanziario. In tale contesto, accanto alle misure che interessano direttamente gli attori del sistema finanziario (quali banche, fondi di investimento, agenzie di rating), le autorità hanno ravvisato la necessità di migliorare anche il quadro normativo che regola l'attività di revisione legale. Essa, infatti, fornendo informazioni al mercato degli investitori sull'attendibilità dei bilanci degli emittenti strumenti finanziari, è considerata una delle componenti fondamentali per la tutela degli investitori e il rafforzamento della fiducia dei mercati.

La Commissione europea ha pubblicato, nel corso del 2010, un libro verde<sup>2</sup>, oggetto di una consultazione pubblica, finalizzato a verificare l'adeguatezza del quadro legislativo vigente. All'esito di questo processo, sono stati approvati la direttiva n. 2014/56/UE<sup>3</sup>, che modifica la precedente direttiva 2006/43/CE sulla revisione dei conti annuali e consolidati, e il Regolamento (UE) n. 537/2014<sup>4</sup> che detta alcuni requisiti specifici in materia di revisione legale delle società che rientrano nella categoria degli enti di interesse pubblico (d'ora in poi EIP). Sotto il profilo delle fonti normative, quindi, il nuovo modello di disciplina della revisione legale replica lo schema già adottato nelle materie relative ai mercati finanziari e si compone di una direttiva (la direttiva n. 2006/43/CE, così come modificata dalla direttiva n. 2014/56/UE) e di un regolamento (il Regolamento n. 537/2014).

Mentre il Regolamento è direttamente applicabile negli ordinamenti dei singoli stati membri, la direttiva n. 2014/56 è stata recepita nel nostro ordinamento con il predetto d. lgs., n. 135/2016, che ha modificato il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39<sup>5</sup>, il quale costituisce tuttora la fonte normativa nazionale primaria di riferimento della materia.

<sup>1</sup> Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2016, serie generale, n. 169.

<sup>2</sup> Libro verde della Commissione europea: La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (13 ottobre 2010)

<sup>3</sup> Si tratta della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

<sup>4</sup> Si tratta del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014.

<sup>5</sup> Il decreto legislativo n. 39/2010 è stato commentato nella nostra circolare n. 16 del 2010.

Le principali novità normative, d'interesse per le società oggetto di revisione, introdotte con questi atti normativi sono le seguenti.

Viene rafforzata la disciplina sull'indipendenza del revisore: i principi d'indipendenza riguardano ora anche tutte le persone in grado di influenzare l'esito della revisione; si esclude che il revisore o le persone collegate all'attività di revisione possano detenere strumenti finanziari inerenti la società oggetto di revisione; si prevede un periodo di tempo durante il quale chi ha effettuato la revisione di una società non può rivestire cariche o prestare attività lavorativa verso la stessa società revisionata. Viene inoltre ampliato il contenuto della relazione di revisione.

In tema di società che rientrano tra gli enti di interesse pubblico (d'ora in poi EIP), si riduce il perimetro delle società che rientrano in questa categoria, che comprende ora solo le società quotate, le banche, le imprese di assicurazione riassicurazione. Si introducono limiti quantitativi in merito ai corrispettivi che possono essere corrisposti ai soggetti che effettuano la revisione di EIP per servizi diversi dalla revisione. Si detta un nuovo regime sulla prestazione di servizi diversi dalla revisione legale. Si definisce una procedura per la selezione del revisore legale. Si stabiliscono in modo più puntuale i compiti del Comitato per il controllo interno e la revisione contabile (d'ora in poi CCIRC).

Per quanto riguarda le società appartenenti a gruppi in cui sono presenti EIP, trova ora applicazione la disciplina comune, fatta eccezione per il divieto di attribuire al collegio sindacale il compito di effettuare la revisione legale.

Viene infine introdotta una nuova categoria di soggetti denominata enti a regime intermedio (d'ora in poi ERI) in cui confluiscono tutti quei soggetti prima compresi nella categoria degli EIP. Per questi soggetti, esigenze di stabilità e trasparenza impongono di prevedere un livello di disciplina più stringente rispetto a quello di diritto comune. A questi si applica quindi parzialmente la disciplina in materia di EIP relativamente: all'obbligo di affidare a un revisore esterno il compito di effettuare la revisione; alla durata dell'incarico; ai divieti e alle condizioni in base alle quali si possono prestare servizi diversi dalla revisione legale.

Per ricostruire la disciplina attualmente vigente in materia di revisione legale nel nostro ordinamento (che riguarda quindi le società di diritto italiano), si deve effettuare una lettura congiunta del testo del d. lgs. n. 39/2010 e del Regolamento n. 537/2014.

La ricostruzione del quadro si presenta complessa non solo per la pluralità di fonti che impongono una lettura combinata delle varie disposizioni ma anche per il fatto che il Regolamento n. 537/2014 è un atto destinato a valere per tutti gli ordinamenti comunitarie e quindi connotato da una terminologia non direttamente conforme ai nostri principi. Il Regolamento comunitario deve quindi essere interpretato calandolo in modo armonico nel nostro sistema. L'intento complessivo della nuova disciplina comunitaria è quello di assicurare, per un verso, una maggiore trasparenza e prevedibilità degli obblighi di revisione e, per altro verso, di incrementare l'indipendenza e l'obiettività del revisore<sup>6</sup>. Queste finalità generali devono orientare l'operazione di ricostruzione e interpretazione del nuovo quadro normativo in materia di revisione.

Il d.lgs. n. 39/2010 contiene la disciplina generale in tema di revisione legale nonché alcune norme specifiche sulla revisione legale degli EIP. Il Regolamento n. 537/2014 regola invece alcuni specifici punti della disciplina relativa alla revisione legale degli EIP<sup>7</sup>. In particolare, per i temi di nostro interesse, il d.lgs. n. 39/2010 contiene la disciplina che riguarda: a) il rapporto di revisione tra revisore e società revisionata, tra cui in particolare, le modalità di conferimento dell'incarico, il corrispettivo, la durata e lo scioglimento del rapporto<sup>8</sup>; b) i principi generali sull'indipendenza del revisore<sup>9</sup> e sulla sua responsabilità<sup>10</sup>; c) il contenuto dell'attività di revisione e la relazione del revisore<sup>11</sup>; d) le società rientranti tra gli EIP<sup>12</sup>; e) la durata dell'incarico di revisione relativo a EIP e altre disposizioni in tema di indipendenza dei revisori di EIP<sup>13</sup>; f) l'individuazione degli organi sociali che ricoprono il ruolo di CCIRC e le funzioni ad esso spettanti<sup>14</sup>; g) le società rientranti tra gli ERI con la connessa disciplina speciale<sup>15</sup>. Il Regolamento n.

<sup>6</sup> Cfr. considerando 1, della direttiva 2014/56/UE.

<sup>7</sup> Al riguardo, è da segnalare che il Regolamento n. 537/2014 conteneva una serie di opzioni normative che potevano essere esercitate dai legislatori nazionali. La legge 9 luglio 2015, n. 114 che ha delegato il Governo a recepire la direttiva n. 2014/56 non conteneva alcuna delega in merito alle suddette opzioni. In base a questa premessa, la scelta che è stata fatta dal legislatore nazionale è stata quella di mantenere nel testo del d. lgs. n. 39/2010 tutte quelle previsioni normative che, se pure diverse da quelle previste dal Regolamento, risultano comunque conformi a scelte opzionali consentite. Non hanno invece trovato spazio quelle scelte normative opzionali che non erano già contenute nel citato d. lgs. n. 39/2010.

<sup>8</sup> Art. 13.

<sup>9</sup> Art. 10.

<sup>10</sup> Art. 15.

<sup>11</sup> Art. 14.

<sup>12</sup> Art. 16.

<sup>13</sup> Art. 17.

<sup>14</sup> Art. 19.

<sup>15</sup> Artt. 19-bis e 19-ter.

537/2014 stabilisce, esclusivamente per gli EIP: a) una serie di limiti in materia di corrispettivi per servizi diversi dalla revisione e di totale dei corrispettivi a favore di una singola impresa di revisione<sup>16</sup>; b) le regole in tema di prestazione di servizi diversi dalla revisione<sup>17</sup>; c) il contenuto informativo aggiuntivo della relazione di revisione relativa a EIP nonché la previsione di una relazione aggiuntiva a favore del CCIRC<sup>18</sup>; d) il procedimento di selezione dei revisori e di conferimento dell'incarico di revisione<sup>19</sup>.

È da sottolineare come la ricostruzione complessiva delle fonti di riferimento impone di tener conto anche delle norme contenute nel codice civile<sup>20</sup> e delle norme speciali per le società appartenenti a settori regolamentati<sup>21</sup>.

Il risultato di questa operazione di risistemazione normativa determina una disciplina di base in materia di revisione comune a tutte le società e tre livelli di disciplina progressivamente più incisivi a seconda della natura della società oggetto di revisione. In senso crescente abbiamo la disciplina per le società appartenenti a gruppi in cui sono presenti EIP, per gli ERI, per gli EIP.

La presente circolare si soffermerà ad analizzare le principali novità che interessano le società soggette a revisione.

## 1 La nozione di revisione legale

Un tema fondamentale per l'applicazione della disciplina in materia di revisione legale è costituito dall'individuazione del perimetro di attività che rientrano nella suddetta nozione. L'individuazione di tale perimetro è infatti essenziale per l'applicazione di una serie di regole contenute nel d. lgs. n. 39/2010 e nel Regolamento n. 537/2014. In via esemplificativa, si consideri che: a) il procedimento di conferimento dell'incarico e di selezione dei revisori (di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 39/2010 e all'art. 16 del Regolamento n. 537/2014) riguarda l'attività di revisione legale; b) il tetto del 70% dei corrispettivi (imposto dall'art. 4 del Regolamento n. 537/2014) riguarda i servizi diversi dalla revisione legale in rapporto all'ammontare dei servizi di revisione legale; c) il regime speciale di divieti e condizioni previsto dall'art. 5 del Regolamento n. 537/2014 riguarda i servizi diversi dalla revisione legale.

<sup>16</sup> Art. 4.

<sup>17</sup> Art. 5.

<sup>18</sup> Artt. 10 e 11.

<sup>19</sup> Art. 16.

<sup>20</sup> Artt. 2409-bis (sulla revisione nelle spa) e 2477 (sulla revisione nelle srl).

<sup>21</sup> Cfr., per esempio, gli artt. 155-159 del TUF sulle società quotate; artt. 51-52 del TUB sulle banche.



In base alla nuova versione dell'art. 1, comma 1, lett. m), del d. lgs. n. 39/2010, per revisione legale si intende la revisione dei bilanci di esercizio e consolidato effettuata in conformità alle disposizioni del codice civile e del citato decreto o, nel caso di revisione effettuata in uno Stato membro della UE, effettuata in conformità delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE.

Costituiscono parte integrante della revisione legale tutte quelle attività propedeutiche che devono essere poste in essere per il corretto svolgimento dell'attività di revisione.

Poiché inoltre l'attività di revisione legale trova il suo momento di espressione formale nella relazione di revisione, si deve ritenere che l'ampiezza dell'attività di revisione debba essere ricostruita anche alla luce delle norme che definiscono il contenuto della relazione di revisione<sup>22</sup>, le quali configurano indirettamente il contenuto delle attività che sono sussumibili nella revisione legale. Sotto tale profilo, aiuta anche la direttiva 2013/34 sui bilanci d'esercizio e consolidato secondo cui l'impresa di revisione esprime un giudizio non solo sul bilancio ma anche sulla relazione di gestione<sup>23</sup> nonché sulla relazione sul governo societario<sup>24</sup>.

**Attività di  
revisione  
legale**

È da ritenere infine che siano comprese nell'attività di revisione anche tutte le attività i cui esiti sono comunicati al CCIRC degli EIP con la relazione aggiuntiva<sup>25</sup>. Questa relazione infatti è destinata a spiegare i risultati della revisione e illustra in modo analitico l'attività di revisione svolta dalla società.

Seguendo questa impostazione, rientrano nell'attività di revisione legale la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione.

Costituiscono parte dell'attività di revisione anche le attività di comprensione e verifica del sistema contabile e del sistema di controllo interno funzionali alla pianificazione del lavoro di revisione<sup>26</sup>.

<sup>22</sup> Si pensi all'art. 14 del d. lgs. n. 39/2010 in materia di relazione di revisione nonché all'art. 10 e 11 del Regolamento sul contenuto della relazione di revisione e sul contenuto della relazione aggiuntiva riferita ad EIP.

<sup>23</sup> Art. 34, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013.

<sup>24</sup> Art. 20, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE del 26 giugno 2013.

<sup>25</sup> Art. 11 del Regolamento n. 537/2014.

<sup>26</sup> Per il principio di revisione internazionale ISA Italia 315 (punto 12), il revisore, al fine di identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio, deve comprendere l'impresa e il contesto in cui opera e in particolare deve acquisire una comprensione degli aspetti del controllo interno ai fini della revisione legale. Le attività richieste sono indicate nei paragrafi A.42-A.65 delle linee guida allegate al principio 315.

Si deve ritenere inoltre parte della revisione legale l'attività svolta dal revisore relativa alla relazione di gestione che si esterna nel giudizio sulla coerenza della relazione di gestione con il bilancio nonché sulla sua conformità alla legge<sup>27</sup>.

In senso analogo si deve ragionare in merito al giudizio del revisore sulla sezione della relazione di gestione contenente le informazioni relative al governo societario e agli assetti proprietari che deve essere redatta dalle società emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi del 123-bis del TUF. Anche in questo caso si tratta di un'attività da ricondurre nell'alveo della revisione legale<sup>28</sup>.

Per quanto riguarda specificatamente la revisione del bilancio consolidato, sono da considerare rientranti nella revisione legale tutte quelle attività propedeutiche e strumentali all'espressione del giudizio sul consolidato e in particolare la verifica delle situazioni contabili delle controllate fornite alla capogruppo per la relazione del consolidato. Si pensi alla revisione contabile del c. d. *reporting package* delle società controllate ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato.

**Revisione sul  
bilancio  
semestrale**

Maggiori problemi suscita invece l'inquadramento del giudizio del revisore sul bilancio semestrale abbreviato che devono redigere gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine<sup>29</sup>. In questo caso, sotto un profilo sostanziale, siamo in presenza di un'attività che appare da comprendere nella revisione legale. È vero infatti che l'attività richiesta al revisore assume la forma di una revisione limitata (c.d. *review*) rispetto alla revisione completa (c.d. *audit*), la quale si conclude con una *negative assurance*, ma è anche vero che essa si innesta in modo inscindibile nell'attività di revisione legale, in quanto ha per oggetto sempre una verifica dei dati contabili della società se pure in un arco temporale semestrale<sup>30</sup>. Tanto è vero questo che le società per prassi affidano la verifica della semestrale con la gara che individua l'impresa chiamata a revisionare il bilancio. Il vero punto di differenza rispetto alla verifica del bilancio annuale è che si tratta di una forma di verifica da parte del revisore che non assume natura di vero e proprio obbligo legale ma è solo raccomandata dall'autorità di

<sup>27</sup> Art. 14, lett. e), del d. lgs. n. 39/2010.

<sup>28</sup> È da sottolineare come lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/95 sulle informazioni non finanziarie modifica proprio l'art. 123-bis del TUF prevedendo che la società di revisione esprima il giudizio di cui all'art 14 del d. lgs. n. 39/2010 sulla relazione di revisione.

<sup>29</sup> Art. 154-ter, comma 2, del TUF.

<sup>30</sup> Cfr. la delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997 sulle modalità di controllo contabile delle relazioni semestrali.

vigilanza<sup>31</sup>. Si deve considerare quindi una forma di revisione di natura meramente volontaria. In conclusione, se pure sotto un profilo sostanziale non trova giustificazione un trattamento giuridico diverso dell'attività di revisione della semestrale rispetto alla revisione del bilancio d'esercizio, in via prudenziale è preferibile ritenere che essa non sia qualificabile in termini di revisione legale. Sarebbe auspicabile un chiarimento del legislatore che ricomprenda nella revisione legale anche la revisione volontaria della semestrale.

Problemi di inquadramento nascono anche per quelle forme di revisione contabile che hanno ad oggetto i conti annuali separati che devono preparare le imprese tenute ad obblighi di separazione contabile. Si pensi, ad esempio, agli obblighi gravanti alle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas che sono disposti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. La predetta autorità impone alle imprese di questi settori obblighi di separazione contabile che si sostanziano nella redazione di conti annuali separati al fine di rappresentare la situazione patrimoniale e i risultati economici delle singole attività come se esse fossero svolte da imprese separate<sup>32</sup>. La stessa autorità prevede che i conti annuali separati siano sottoposti a revisione contabile da affidare al medesimo soggetto che effettua la revisione legale della società<sup>33</sup>.

In tali situazioni siamo in presenza di un'attività di revisione contabile obbligatoria che deve essere svolta dalla medesima società che effettua la revisione legale. Per queste attività, non sembra trovare alcuna giustificazione un trattamento giuridico diverso rispetto a quello previsto per la revisione legale del bilancio. Essa dovrebbe quindi considerarsi assimilata alla revisione legale.

## 2 Le nuove regole generali sull'indipendenza del revisore

L'articolo 12 del d. lgs. n. 135/2016 sostituisce integralmente l'art. 10 del d. lgs. n. 39/2010 proponendo una nuova disciplina in tema di indipendenza dell'impresa di revisione legale (con tale termine, d'ora in poi, si intende far congiuntamente riferimento tanto al revisore legale persona fisica quanto alla società di revisione legale).

La nuova disciplina può essere sintetizzata nel modo seguente.

<sup>31</sup> V. in questo senso la Raccomandazione 20 febbraio 1997, n. 97001574 in materia di controlli societari, punto 1.2.d (commentata nella nostra circolare n. 38 del 1997).

<sup>32</sup> Delibera 2 maggio 2014 n. 231 del AEEGSI.

<sup>33</sup> Art. 14.3 della Delibera 2 maggio 2014 n. 231 del AEEGSI.

La regola primaria rimane quella per cui l'impresa di revisione legale deve essere indipendente dalla società sottoposta a revisione e non deve essere coinvolta in alcun modo nel suo processo decisionale. Essa ora si estende anche a «qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale». Il requisito di indipendenza deve essere posseduto a partire dal periodo cui si riferiscono i bilanci oggetto della revisione e per tutto l'arco di tempo in cui viene eseguita la revisione. L'impresa di revisione deve adottare tutte le misure necessarie per garantire che l'indipendenza non sia influenzata da conflitti d'interesse, relazioni d'affari o di altro genere. L'impresa di revisione non può effettuare la revisione in presenza di una serie di rischi di compromissione. L'impresa di revisione non può detenere strumenti finanziari che presentino collegamenti qualificati con la società revisionata. Il revisore, o persone collegate all'attività di revisione, non possono intrattenere rapporti lavorativi o rivestire cariche sociali nelle società soggette a revisione. Il revisore, o persone collegate all'attività di revisione, non possono accettare regali o favori dalla società sottoposta a revisione o da enti a essa collegati.

Di seguito si illustra nel dettaglio la disciplina, segnalando le novità più significative.

#### *Il principio generale di indipendenza*

##### **Il principio generale di indipendenza**

La regola dell'indipendenza rispetto alla società sottoposta a revisione e il divieto di coinvolti nel processo decisionale riguarda ora un catalogo di soggetti più ampio. Ad essi soggiacciono, oltre all'impresa di revisione, anche tutte le persone fisiche in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione<sup>34</sup>. Anche esse devono essere indipendenti dalla società che ha conferito l'incarico e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

##### **Ambito**

Si pone il problema di come circoscrivere il novero di soggetti rientranti tra le persone fisiche in grado di influenzare l'esito della revisione. In assenza di altre indicazioni, un utile strumento interpretativo può essere costituito dalla Raccomandazione della Commissione europea del 16 maggio 2002, in tema di indipendenza dei revisori legali, secondo cui devono considerarsi in una posizione tale da poter influenzare il risultato della revisione legale: i) tutte le persone che partecipano direttamente alla revisione legale, ivi compresi: a) i soci revisori; b) la direzione aziendale e il personale di revisione; c) i professionisti di altre discipline che collaborano all'assolvimento dell'incarico di revisione (quali, ad esempio, avvocati, fiscalisti, informatici, specialisti della gestione tesoreria); d) coloro che provvedono al controllo di qualità o

<sup>34</sup> Art. 10, comma 1.

sovrintendono direttamente all'esecuzione dell'incarico di revisione; ii) tutte le persone che fanno parte della catena di comando nell'esecuzione della revisione legale all'interno della società di revisione o nell'ambito di una rete alla quale la società appartiene; iii) tutte le persone nell'ambito della società di revisione o della rete che, per qualsiasi altro motivo, si trovino in una posizione tale da poter esercitare un'influenza sulla revisione legale<sup>35</sup>.

#### *Periodo di rispetto del principio di indipendenza*

Una seconda novità introdotta con la nuova versione dell'art. 10 riguarda l'indicazione del periodo temporale durante il quale il revisore deve rispettare le regole di indipendenza che decorre dalla data cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione e copre tutto il periodo in cui il revisore legale esegue la revisione<sup>36</sup>.

**Periodo**

#### *L'adozione di misure per garantire l'indipendenza dell'impresa di revisione*

L'impresa di revisione deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da conflitti di interessi, anche soltanto potenziali, o da relazioni d'affari o di altro genere, dirette o indirette<sup>37</sup>. Queste situazioni rilevano quando riguardino: l'impresa di revisione e la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'impresa di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a quest'ultima.

**Misure da adottare**

Si pone comunque il divieto per i soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata di intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile dell'incarico<sup>38</sup>.

#### *Il divieto di effettuare la revisione in presenza di rischi di compromissione dell'indipendenza*

L'impresa di revisione non deve effettuare la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale, esercizio del patrocinio legale, familiarità, intimidazione. Tali rischi possono essere determinati dalle relazioni di natura finanziaria, personale, d'affari, di lavoro o di altro genere tra la società

<sup>35</sup> Art. 2, punto 3), della Raccomandazione.

<sup>36</sup> Art. 10, comma 1-bis.

<sup>37</sup> Art. 10, comma 1-ter.

<sup>38</sup> Art. 10, comma 8.

revisionata e l'impresa di revisione o la sua rete o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza dell'impresa di revisione risulti compromessa<sup>39</sup>.

**Rete  
dell'impresa di  
revisione**

Le figure che possono rientrare nella rete dell'impresa di revisione sono<sup>40</sup>: tutte quelle che appartengono alla struttura più ampia in cui rientra anche l'impresa di revisione che è finalizzata alla cooperazione e che: 1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o 2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o 3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali.

*La detenzione di strumenti finanziari*

**Detenzione di  
strumenti  
finanziari**

La nuova versione dell'art. 10 del d. lgs. n. 39/2010 introduce il triplice divieto di: a) detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o oggetto di sostegno della società sottoposta a revisione; b) compiere operazioni su tali strumenti; c) avere su di essi un interesse beneficiario rilevante e diretto. Non rientrano nel divieto gli interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati (ivi compresi i fondi gestiti come fondi pensione o assicurazioni sulla vita).

Il divieto riguarda l'impresa di revisione e una serie di altri soggetti che hanno un ruolo qualificato nell'attività di revisione della società<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> Art. 12, comma 2.

<sup>40</sup> Art. 1, lett. I), del d. lgs. n. 39/2010.

<sup>41</sup> Si tratta in particolare del responsabile chiave della revisione, del loro personale professionale e di qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di tale revisore legale o società di revisione legale e che partecipa direttamente alle attività di revisione legale, nonché le persone a loro strettamente legate ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 2004/72/CE. Per «persona strettamente legata» legata la predetta direttiva intende: a) il coniuge della persona che esercita responsabilità di direzione o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale; b) il figlio a carico della persona che esercita responsabilità di direzione, a norma del diritto nazionale; c) altri parenti della persona che esercita responsabilità di direzione, che abbiano convissuto per almeno un anno con detta persona alla data dell'operazione in oggetto; d) qualunque persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano esercitate da un membro degli organi di amministrazione, di direzione, di controllo ovvero da un alto dirigente o ancora da una persona così come definita alle precedenti lettere a), b) e c) ovvero che sia direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

I predetti soggetti non possono inoltre partecipare alla revisione o influenzarne l'esito in presenza di particolari situazioni. In un primo caso, quando possiedano strumenti finanziari della società sottoposta a revisione; in un secondo caso, qualora possiedano strumenti finanziari di un qualsiasi ente collegato alla società sottoposta a revisione (la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale). Il divieto di partecipare alla revisione o di influenzarne l'esito non riguarda le ipotesi in cui si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso regimi di investimento collettivo diversificati<sup>42</sup>.

#### *La sussistenza di rapporti di lavoro o di relazioni d'affari*

I soggetti sopra indicati<sup>43</sup> non possono partecipare alla revisione o influenzarne l'esito qualora vi sia l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale<sup>44</sup>.

**Rapporti di  
lavoro o  
relazioni  
d'affari**

#### *Rapporti con la società revisionata successivi allo svolgimento della revisione*

Il nuovo art. 10 introduce dei limiti temporali alla possibilità di instaurare rapporti con la società revisionata successivamente allo svolgimento della revisione. In particolare, il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione della società che ha conferito l'incarico di revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della stessa, svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo, se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, dell'impresa di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale<sup>45</sup>.

**... con la  
società  
revisionata**

<sup>42</sup> Art. 10, comma 5, lett. a) e b).

<sup>43</sup> V. nota 39.

<sup>44</sup> Art. 10, comma 5, lett. c).

<sup>45</sup> Art. 10, comma 7.



*Regali o favori*

**Regali o favori** Si introducono poi limiti in tema di regali o favori. L'impresa di revisione legale e le persone collegate all'attività di revisione<sup>46</sup> non possono richiedere o accettare regali o favori sia di natura pecuniaria sia di natura diversa, dalla società sottoposta a revisione o da altri enti ad essa collegata, eccetto nel caso in cui il valore del bene o del favore sia trascurabile o insignificante<sup>47</sup>.

*Valutazione di indipendenza in caso di operazioni straordinarie che interessano la società revisionata***Operazioni straordinarie**

Un'ultima novità riguarda il comportamento da tenere in caso di operazioni straordinarie che interessano la società revisionata. L'impresa di revisione deve compiere una nuova valutazione sulla propria indipendenza nel caso in cui la società revisionata sia oggetto di acquisizione o fusione con un'altra società, o nel caso in cui sia la stessa società revisionata ad acquisire un'altra società. La valutazione concerne eventuali interessi o relazioni presenti o recenti, compresi i servizi diversi dalla revisione, che potrebbero comprometterne l'indipendenza e la capacità di proseguire la revisione legale.

L'impresa di revisione legale dovrà adottare entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto di fusione o acquisizione, tutti i provvedimenti necessari per porre fine agli interessi o alle relazioni e ove possibile adottare misure volte a ridurre il rischio di compromissione della propria indipendenza.

**3 La disciplina in tema di compensi per l'attività di revisione**

Rimangono sostanzialmente immutate le regole sui profili procedurali per la fissazione del compenso spettante per lo svolgimento dell'attività di revisione e i principi sulla sua quantificazione.

Il compenso è fissato dall'assemblea in sede di conferimento dell'incarico di revisione per l'intera durata dell'incarico con l'indicazione degli eventuali criteri per l'adeguamento del corrispettivo<sup>48</sup>. È da ritenere, in base al dettato letterale dell'art. 13 del d. lgs. n. 39/2010, che la delibera dell'assemblea sul compenso avviene sempre in base alla proposta dell'organo di controllo. Anche sotto un profilo sostanziale, del resto, la scelta di una certa impresa di revisione avviene in base a parametri qualitativi ed

<sup>46</sup> Si tratta dei soggetti indicati nella precedente nota 39.

<sup>47</sup> Art. 10, comma 13.

<sup>48</sup> Art. 13, comma 1, del d. lgs. n. 39/2010.



economici. La proposta dell'organo di controllo dovrebbe quindi contenere anche la misura del corrispettivo contrattato che costituisce una dei parametri usualmente utilizzati nella scelta del revisore.

In ordine alle cause che giustificano un adeguamento del compenso per l'attività di revisione, la prassi delle società si è finora orientata nel ricomprendervi: la svalutazione monetaria; l'incremento dei controlli a seguito di modifiche normative; le variazioni del perimetro del gruppo; altre circostanze derivanti da eventi eccezionali e imprevedibili<sup>49</sup>.

**Adeguamento del  
compenso**

Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete<sup>50</sup>. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale deve essere determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori<sup>51</sup>.

**Limiti**

Anche in tema di corrispettivo dell'attività di revisione per gli EIP, il Regolamento n. 537/2014 prevede che la fissazione del corrispettivo per l'esecuzione dell'attività di revisione non deve dipendere dai risultati. Lo stesso Regolamento chiarisce che, mentre sono da considerare in funzione del risultato quei corrispettivi calcolati "a partire da una base predeterminata connessa al risultato di una transazione o al risultato del lavoro svolto", non rientrano in tale ambito quelli fissati dal giudice o da un'autorità<sup>52</sup>.

#### 4 La relazione di revisione

Sono state apportate importanti novità anche in merito al contenuto della relazione di revisione.

<sup>49</sup> In conformità a quanto previsto nella Comunicazione Consob 18 aprile 1996, n. DAC/RM/96003556 in cui si faceva riferimento al verificarsi di circostanze eccezionali e/o imprevedibili.

<sup>50</sup> Art. 10, comma 9, del d. lgs. n. 39/2010.

<sup>51</sup> A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo: a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo; b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede; c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 (cfr. art. 10, comma 10, del d. lgs. n. 39/2010..

<sup>52</sup> Articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento.

Finora la disciplina della materia prevedeva una relazione di revisione con il medesimo contenuto per tutte le società. La nuova disciplina, per un verso, arricchisce il contenuto generale della relazione di revisione con nuove informazioni e, per altro verso, prevede l'obbligo di fornire una serie di informazioni aggiuntive per le relazioni di revisione relative a EIP.

In particolare, il contenuto generale della relazione di revisione deve sempre comprendere: a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informativa finanziaria applicato; b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi<sup>53</sup>.

**Giudizio di coerenza e conformità** In merito però alla relazione di gestione, la relazione deve ora contenere non solo un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio ma anche sulla sua conformità alle norme di legge. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori<sup>54</sup>.

La relazione contiene poi una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale<sup>55</sup>.

Deve infine essere indicata la sede dell'impresa di revisione<sup>56</sup>.

La nuova versione dell'art. 14 del d. lgs. n. 39/2010 si preoccupa anche dell'ipotesi in cui la revisione legale sia stata effettuata da più imprese di revisione e dispone che esse devono raggiungere un accordo sui risultati della revisione legale e devono presentare una relazione e un giudizio congiunti. In caso di disaccordo, ogni impresa di

<sup>53</sup> Art. 14, lett. da a) a d), del d. lgs. n. 39/2010.

<sup>54</sup> Art. 14, lett. e), del d. lgs. n. 39/2010.

<sup>55</sup> Art. 14, lett. f), del d. lgs. n. 39/2010.

<sup>56</sup> Art. 14, lett. g), del d. lgs. n. 39/2010.

revisione presenta il proprio giudizio in un paragrafo distinto della relazione di revisione, indicando i motivi del disaccordo<sup>57</sup>.

In base all'art. 10 del Regolamento n. 537/2014, la relazione di revisione relativa a EIP deve contenere, oltre alle informazioni sopra indicate, anche le seguenti informazioni aggiuntive: a) l'organo che ha attribuito l'incarico all'impresa di revisione; b) la data del conferimento dell'incarico e il periodo di incarico ininterrotto, compresi eventuali prolungamenti e rinnovi; c) una descrizione dei più rilevanti rischi valutati di errori significativi; d) una sintesi della risposta del revisore a tali rischi e le osservazioni principali formulate in relazione a tali rischi. La relazione deve inoltre: a) spiegare in quale misura la revisione legale dei conti sia stata ritenuta in grado di rilevare irregolarità; b) confermare che il giudizio di revisione è in linea con la relazione aggiuntiva; c) dichiarare che non sono stati prestati i servizi vietati diversi dalla revisione contabile e che l'impresa di revisione è rimasta indipendente dalla società sottoposta a revisione; d) indicare qualsiasi servizio, in aggiunta alla revisione legale dei conti, che sia stato prestato dall'impresa di revisione, alla società sottoposta a revisione e alle sue imprese controllate e che non sia stato oggetto di informazione nella relazione di gestione o nel bilancio.

## 5 Il nuovo perimetro degli EIP

Con il decreto legislativo n. 39/2010 era stata introdotta una categoria di società – gli EIP – alla quale erano applicate regole speciali in tema di soggetti legittimati ad esercitare la revisione, durata dell'incarico, indipendenza, e controlli societari<sup>58</sup>. Rientravano tra gli EIP: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto l'ammissione alla negoziazione; b) le banche; c) le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie; d) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; e) le società di gestione dei mercati regolamentati; f) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; g) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; h) le società di intermediazione mobiliare; i) le società di gestione del risparmio; l) le società di investimento a capitale variabile; m) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE; n) gli istituti di moneta elettronica; o) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.

<sup>57</sup> Art. 14, comma 3-bis, del d. lgs. n. 39/2010.

<sup>58</sup> Sull'analisi di questi temi si rinvia alla nostra circolare n. 16/2010, p. 67 ss.

**E.R.I.** Come abbiamo anticipato, il nuovo quadro normativo restringe il novero di società che rientrano tra gli EIP, creando al contempo una nuova categoria – gli ERI – in cui confluiscono le società prima considerate EIP.

**Nuovo ambito** Rientrano ora tra gli EIP: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla  
**EIP** negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea; b) le banche; c) le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie. Non sono più compresi nell'elenco, oltre ad una serie di intermediari che operano nei mercati finanziari e creditizi, anche le società che hanno richiesto l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati ma non sono ancora stati ammessi e le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante.

La conseguenza più significativa di questo nuovo ambito soggettivo è che alle società che sono state espunte dall'elenco non si applicano più le regole previste in tema di EIP.

Per le società che rientrano nel novero degli EIP invece si applicano le previsioni speciali ad essi dedicate contenute tanto nel decreto legislativo n. 39/2010 quanto nel Regolamento n. 537/2014.

## **6 Il tetto del 70% dei corrispettivi per i servizi diversi dalla revisione prestati a un EIP**

Al fine di prevenire i rischi che possono minacciare l'indipendenza del revisore derivanti dalla struttura dei corrispettivi corrisposti da un EIP, il Regolamento n. 537/2014 introduce l'obbligo di rispettare un determinato equilibrio tra i corrispettivi versati per la revisione legale e i corrispettivi versati per i servizi diversi. In particolare si prevede che, nel caso in cui l'impresa di revisione fornisca servizi diversi da quelli di revisione a un EIP di cui effettua la revisione legale del bilancio o al suo gruppo di riferimento, per un periodo di tre o più esercizi consecutivi, i corrispettivi complessivi di tali servizi devono essere limitati al 70% della media dei corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi per l'attività di revisione<sup>59</sup>.

Il meccanismo di funzionamento della regola può essere così sintetizzato. Essa si applica quando l'impresa di revisione fornisce a un certo EIP servizi diversi dalla revisione per un periodo consecutivo di almeno tre esercizi. A partire dal quarto esercizio successivo, i corrispettivi complessivi per servizi diversi dalla revisione

<sup>59</sup> Art. 4, paragrafo 2, del Regolamento n. 537/2014.

attribuiti nell'anno devono essere limitati al 70% della media dei compensi globali corrisposti negli ultimi tre esercizi precedenti per l'attività di revisione.

Secondo gli uffici della Commissione, la previsione non è applicabile nel caso in cui si interrompa in uno di questi tre anni consecutivi, per almeno un anno, la prestazione dei servizi di revisione oppure si interrompa la prestazione dei servizi diversi dalla revisione<sup>60</sup>.

Il criterio in base al quale si deve calcolare la somma dei corrispettivi non dovrebbe essere quello del pagamento materiale del corrispettivo ma quello di maturazione secondo un principio di competenza economica, tenendo conto del periodo temporale in cui i servizi risultano effettivamente prestati.

Il calcolo dei tre anni parte dal momento in cui la società è qualificabile come EIP<sup>61</sup>. Non rilevano quindi i servizi forniti in un momento temporale in cui una certa società non rientrava tra gli EIP. Si pensi in particolare alle società con valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, per le quali rileva solo il momento successivo all'ammissione.

**Decorrenza**

*Il perimetro dei soggetti da considerare e la distinzione tra servizi di revisione e servizi non di revisione*

I criteri per definire l'importo complessivo dei corrispettivi ruotano attorno a due elementi: il perimetro dei soggetti da considerare e la distinzione tra servizi di revisione e servizi non di revisione.

Per quanto riguarda il lato dell'impresa di revisione, gli uffici della Commissione si sono espressi nel senso che il tetto si applica alle sole imprese di revisione e che i corrispettivi generati da servizi forniti da imprese del network non rilevano ai fini del calcolo del tetto<sup>62</sup>. Questo principio dovrebbe valere tanto nella determinazione dei corrispettivi complessivi diversi dalla revisione quanto nella determinazione della media dei corrispettivi complessivi per i servizi di revisione.

**Soggetti**

Per quanto riguarda il lato EIP, l'importo complessivo dei corrispettivi, tanto dei servizi di revisione quanto dei servizi diversi dalla revisione, deve essere calcolato prendendo in considerazione una nozione convenzionale di gruppo che ruota attorno alla società

**Corrispettivi**

<sup>60</sup> Cfr. Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 3 settembre 2014, p. 2-3.

<sup>61</sup> Cfr. Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 3 settembre 2014, p. 3.

<sup>62</sup> Cfr. Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 3 settembre 2014, p. 3.

EIP<sup>63</sup>. In particolare, l'ammontare dei corrispettivi per i servizi diversi dalla revisione deve essere definito sommando i corrispettivi forniti alla società EIP soggetta a revisione, all'impresa madre e alle imprese controllate dalla società EIP; per definire l'ammontare dei corrispettivi delle attività di revisione, devono essere considerati i corrispettivi per le attività di revisione svolte a favore della società EIP soggetta a revisione, dell'impresa madre e delle imprese controllate nonché per la revisione del consolidato di tale gruppo.

Il Regolamento n. 537/2014 non individua le nozioni di impresa madre, di imprese controllate, né soprattutto la nozione di controllo da prendere in considerazione per delimitare l'area di tali imprese.

In tema di disciplina relativa ai servizi diversi dalla revisione vietati, gli uffici della Commissione<sup>64</sup> hanno chiarito che il termine impresa controllata è quello definito dalla c.d. direttiva *Transparency*. È da ritenere che, anche in tema di tetto ai compensi, non possa che valere la medesima nozione<sup>65</sup>. In base a tale indicazione, per impresa controllata si intende quella: i) nella quale si ha la maggioranza dei diritti di voto; o ii) nella quale si ha il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo e, nello stesso tempo, si è azionista o socio della stessa impresa; o iii) nella quale si è azionista o socio e si controlla da soli la maggioranza dei diritti di voto, in virtù di un accordo concluso con altri azionisti o soci dell'impresa; o iv) sulla quale si ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo<sup>66</sup>.

**Servizi diversi  
da revisione**

Si pone il dubbio se debba essere considerata solo l'impresa madre direttamente a monte dell'EIP oppure se occorra risalire nella catena di controllo anche alle imprese madri indirette. Al riguardo, sembra corretto considerare tra le imprese madri tutte le società che controllano l'EIP, anche in via indiretta<sup>67</sup>.

In base al dato letterale, non rilevano invece nella determinazione dei corrispettivi complessivi i servizi prestati a favore di società controllate dall'impresa madre ma non dalla società EIP.

<sup>63</sup> Articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento.

<sup>64</sup> Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 3 settembre 2014, p. 4.

<sup>65</sup> Questa interpretazione è sostenuta anche dalla Commissione europea in una sessione di Q&A attivata da Assonime in materia.

<sup>66</sup> Art. 2, lett. f), della direttiva 2004/109/CE e Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 3 settembre 2014, p. 5.

<sup>67</sup> Questa interpretazione è sostenuta anche dalla Commissione europea in una sessione di Q&A attivata da Assonime in materia.

Secondo l'opinione degli uffici della Commissione, non rileva la nazionalità delle società controllate<sup>68</sup>. In via più generale si può dire che l'impresa madre e le imprese controllate devono essere prese in considerazione al fine di definire l'ammontare dei corrispettivi a prescindere dalla loro nazionalità.

Il secondo criterio significativo al fine di applicare la norma in questione è costituito dall'individuazione di quali attività rientrino tra le attività di revisione e di quali attività siano invece da considerare servizi diversi. Come abbiamo detto, tra le attività di revisione rientrano: la revisione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati; la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione; l'attività di comprensione e verifica del sistema contabile e del sistema di controllo interno funzionali alla pianificazione del lavoro di revisione; il giudizio sulla relazione di gestione e sulle informazioni relative al governo societario e agli assetti proprietari; la verifica di tutte le situazioni contabili delle controllate fornite alla capogruppo per la relazione del consolidato.

**Servizi di  
revisione**

Tutti gli altri servizi che non possono rientrare tra i servizi di revisione sono da computare tra i servizi diversi che rientrano nel tetto del 70%.

#### *L'eccezione per i servizi prescritti da norme comunitarie o nazionali*

Una precisazione importante contenuta nel Regolamento n. 537/2014 è quella secondo cui non rientrano nel limite del 70% i servizi diversi dalla revisione che sono prescritti dal diritto comunitario o nazionale. Con questa norma, il Regolamento esclude che, nel determinare l'importo complessivo dei corrispettivi per i servizi diversi dalla revisione ai fini del tetto, si debbano calcolare anche quei corrispettivi versati per servizi diversi dalla revisione effettuati a favore dell'EIP revisionato o del suo gruppo in ragione di prescrizioni normative.

**Eccezioni  
norme  
comunitarie  
-nazionali**

Sono comprese in questa esclusione tutti i casi in cui una certa attività è resa obbligatoria da una qualsiasi fonte di diritto nazionale o dell'Unione europea. In tale ambito rientrano le prescrizioni derivanti da norme di rango primario (quali leggi, decreti legislativi ecc.) e da norme di rango secondario (quali i regolamenti), tanto se provengano da autorità di governo quanto da altra autorità pubblica. Si pensi alle prescrizioni di carattere generale delle varie autorità di settore che obbligano l'impresa di revisione a svolgere un certa attività a favore della società oggetto di revisione legale.

<sup>68</sup> Cfr. Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 3 settembre 2014, p. 3.



**Fonte  
contrattuale**

L'esenzione non copre invece quei servizi di attestazione che sono affidati al revisore non in base a una norma ma in base ad una mera fonte contrattuale, se pure di natura consuetudinaria. Si pensi alle *comfort letter* in sede di emissione di strumenti finanziari, ai servizi di attestazione per la partecipazione a gare richiesti da soggetti privati, alle attività di *due diligence*.

Al fine di applicare correttamente questa regola si pongono due ordini di problemi molto delicati.

Il primo problema è se l'esclusione copra in senso generale tutte le ipotesi in cui una norma affida ad un revisore il compito di svolgere una certa attività non qualificabile come revisione legale oppure riguardi in senso più ristretto solo quelle ipotesi in cui la legge imponga che tale attività sia esercitata dal medesimo revisore che effettua la revisione del bilancio.

**Pareri e  
attestazioni  
previsti dalla  
legge**

Il nostro ordinamento affida infatti alle imprese di revisione il compito di esprimere una serie di pareri e attestazioni che sono estranei rispetto all'attività di revisione legale. Si pensi in particolare alle seguenti attività: la relazione sulla congruità del rapporto di cambio nella fusione e nella scissione (artt. 2501-sexies, 2506-ter c.c.); il parere sul prospetto contabile per la distribuzione di acconti sui dividendi (art. 2433-bis c.c.); la relazione che attesta la ragionevolezza dell'operazione e la relazione delle società di revisione della società obiettivo o della società acquirente in caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501bis, commi 4 e 5, c.c.); il parere sul valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso (art. 2437ter c.c.); l'asseverazione che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione non renda necessarie garanzie a tutela dei creditori ai fini dell'attuazione anticipata della fusione (art. 2503 c.c.). Analoghi obblighi sono previsti da norme emanate da autorità di settore. Si pensi, come detto, agli obblighi di separazione contabile per i settori dell'energia elettrica e del gas disposti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in cui si prevede che i conti annuali separati sono sottoposti a revisione contabile<sup>69</sup>.

Mentre alcune di queste attività devono essere svolte dal revisore incaricato della revisione legale dei conti della società (si pensi al parere sul prospetto contabile per la distribuzione di acconti sui dividendi), altre possono essere svolte da un revisore anche diverso dal revisore incaricato della revisione (si pensi alla relazione sulla congruità del rapporto di cambio nella fusione e nella scissione).

<sup>69</sup> Delibera 2 maggio 2014 n. 231 del AEEGSI.



La formula del Regolamento sembra indicare semplicemente che l'attività sia prescritta dal diritto nazionale, senza far riferimento al fatto che essa debba essere svolta necessariamente dal medesimo revisore incaricato della revisione. A ciò è da aggiungere che un'interpretazione restrittiva che obbligasse le società a rivolgersi a un soggetto diverso dal revisore per ricevere determinati servizi richiesti dalla legge (in virtù del superamento del limite del 70%) potrebbe non essere in linea con la necessità di garantire un'elevata qualità dei servizi senza gravare di oneri eccessivi le società. E' evidente infatti che l'impresa incaricata della revisione legale, per l'approfondita conoscenza della realtà della società, può garantire un'elevata qualità dell'attività di attestazione a fronte di un corrispettivo adeguato.

In conclusione l'esenzione dovrebbe riguardare tutte le ipotesi in cui una norma (anche di rango non legislativo) affida il compito di svolgere, nei confronti di un EIP o di società del gruppo di appartenenza, una certa attività, non qualificabile come revisione legale, ad un revisore legale, anche diverso da quello che effettua la revisione. Sono quindi coperte dalla regola di esenzione tutte le ipotesi prima indicate<sup>70</sup>.

Il secondo problema è se tale previsione copra anche quelle ipotesi in cui l'attività richiesta al revisore non è un obbligo di legge, ma un onere per usufruire di una determinata disciplina. Si pensi, ad esempio, alle attività di attestazione richieste al revisore a favore delle imprese bancarie e di investimento che intendono includere gli utili di fine esercizio nel capitale primario di classe 1<sup>71</sup>. Anche sotto questo profilo è da privilegiare una lettura del Regolamento che non limiti l'esenzione a quelle ipotesi in cui la prescrizione normativa assuma la forma dell'obbligo ma comprenda anche quelle ipotesi in cui la prescrizione della norma nazionale impone una certa attività del revisore al fine di usufruire di una certa disciplina di favore (sia cioè qualificabile come onere).

**Obbligo e/o  
onere**

Un dubbio si potrebbe porre invece con riferimento al giudizio espresso dal revisore sulla semestrale (qualora non si consideri questo giudizio rientrante nell'attività di revisione). Con la Raccomandazione 20 febbraio 1997, n. 97001574 in materia di

**Giudizio del  
revisore sulla  
semestrale**

<sup>70</sup> Relazione sulla congruità del rapporto di cambio nella fusione e nella scissione; parere sul prospetto contabile per la distribuzione di acconti sui dividendi; relazione che attesta la ragionevolezza dell'operazione e la relazione delle società di revisione della società obiettivo o della società acquirente in caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento; parere sul valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso; asseverazione che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione non renda necessarie garanzie a tutela dei creditori ai fini dell'attuazione anticipata della fusione; revisione dei conti annuali separati per le imprese dei settori dell'energia elettrica e del gas.

<sup>71</sup> Cfr. art. 26, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 575/2013 e art. 4 della Decisione (UE) 2015/656 del 4 febbraio 2015.

controlli societari, la Consob ha raccomandato, al punto 1.2.d, di sottoporre le relazioni semestrali a revisione contabile. Si tratta di verificare se questa indicazione sia sufficiente a far considerare la revisione della semestrale “prescritta” dal diritto nazionale.

Non vi possono essere dubbi sul fatto che una raccomandazione della Consob non è una fonte di diritto in grado di imporre un comportamento giuridicamente vincolante. Ciò detto, è anche vero però che essa è un atto dotato di una forza persuasiva estremamente significativa e non può essere considerato privo di effetti provenendo da l'autorità pubblica di riferimento. Con questi atti, l'autorità di vigilanza compie un'operazione interpretativa che mira proprio a condizionare i comportamenti dei destinatari. Nel caso di specie, la Raccomandazione del 20 febbraio 1997 dichiara espressamente di avere l'obiettivo generale di diffondere sul mercato comportamenti in linea con i principi di tutela del risparmio e degli azionisti di minoranza. La revisione della semestrale è raccomandata per superare la situazione di asimmetria rispetto ai controlli sul bilancio d'esercizio e aiutare il collegio sindacale nei suoi compiti di controllo. E' evidente, in considerazione di queste motivazioni che sono alla base della predetta raccomandazione, la forza persuasiva intrinseca di cui essa è dotata. Conferma di ciò è il fatto che per prassi tutte le società quotate effettuano la revisione della semestrale. Alla luce di queste considerazioni, se ne dovrebbe dedurre che la revisione della semestrale è un'attività che, se pure non giuridicamente vincolante, può considerarsi “prescritta” dal diritto nazionale.

**Obblighi da  
normativa  
extra UE**

La lettera del Regolamento n. 537/2014 prevede l'esclusione dal calcolo dei limiti del 70% solo per quei servizi diversi dalla revisione che sono prescritti da norme dell'Unione europea o nazionali. Sembrerebbe quindi che, quando vi siano attività diverse dalla revisione legale imposte da norme di ordinamenti non appartenenti alla UE, queste debbano essere calcolate nel paniere che compone il limite del 70%. Tale conclusione non appare ragionevole. Se la logica del tetto ai corrispettivi diversi dalla revisione è quello di assicurare un equilibrio tra compensi dell'attività di revisione e compensi per le attività diverse dalla revisione che volontariamente la società attribuisce al revisore del bilancio, non possono per principio rientrare nel limite del 70% quei servizi (diversi dalla revisione) che sono prescritti da ordinamenti extra UE. In tali ipotesi infatti la società non ha alcun potere discrezionale ed è invece chiamata ad attribuire tali compiti proprio a una certa impresa di revisione. Se ne deve desumere che non dovrebbero rientrare nel paniere dei servizi diversi dalla revisione neppure quei servizi che sono prescritti da ordinamenti extra UE.

*Il tetto del 70% nel caso di gruppi con più EIP*

Un tema particolare riguarda l'applicazione della disciplina in esame alle ipotesi di un gruppo in cui siano presenti più società EIP. Si pensi in particolare all'ipotesi in cui vi sia una holding EIP che controlla un'altra società a sua volta EIP. Si pone il problema se il tetto deve essere verificato solo a un unico livello (e quindi quello dell'holding capogruppo che sia EIP) oppure se il tetto deve essere rispettato anche al livello della subholding EIP. La regola ruota sempre attorno alla società EIP e alla particolare nozione di gruppo che ha l'EIP come centro di riferimento. Sembra quindi che essa debba essere rispettata per ogni singolo EIP anche quando rientrante in un gruppo più vasto che presenta un altro EIP a monte. Ogni EIP dovrà quindi effettuare un'autonoma analisi volta a definire il rispetto del tetto del 70%.

**Gruppi con più EIP****7 Il limite del 15% del totale dei corrispettivi versati da un singolo EIP a favore di un'impresa di revisione**

Al fine di prevenire una dipendenza eccessiva dell'impresa di revisione da un singolo EIP, il Regolamento n. 537/2014 introduce una serie di limiti nel caso in cui il totale dei corrispettivi versati da un singolo EIP ad un revisore legale superi il 15% del totale dei ricavi del medesimo revisore legale.

La valutazione in ordine al superamento del limite deve essere effettuata per un periodo di tre esercizi consecutivi. Solo nel caso in cui il quindi superamento avvenga in tutti e tre gli esercizi consecutivi si entra nel raggio d'azione della norma.

**Condizione**

Al verificarsi di questa condizione, l'impresa di revisione deve informare il CCIRC per discutere sui rischi per la propria indipendenza e le misure adottate per mitigarli<sup>72</sup>. Prima dell'emissione della relazione di revisione, il CCIRC deve valutare se sottoporre l'incarico di revisione a un controllo di qualità dell'incarico da parte di un diverso revisore.

Nel caso in cui poi la soglia del 15% risulti superata anche nell'esercizio successivo al terzo, il CCIRC deve decidere, sulla base di motivi oggettivi, se il revisore possa continuare ad effettuare la revisione. La possibile continuazione non può comunque superare i due anni.

Il problema principale di tale previsione riguarda quali devono essere i corrispettivi versati dall'EIP da considerare nel valutare il superamento della soglia.

<sup>72</sup> Articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento.

La prima questione è se si devono considerare solo i corrispettivi da revisione oppure il complesso dei corrispettivi diversi. Poiché la norma parla in senso generico di corrispettivi versati al revisore e si deve valutare in senso lato la situazione di dipendenza economica, è da ritenere che rilevino il complesso dei corrispettivi versati, ivi compresi quelli derivanti da servizi non di revisione.

### Soggetti

Il secondo tema riguarda l'area di soggetti da prendere in considerazione. Il Regolamento si riferisce espressamente ai corrispettivi versati da un EIP a favore del revisore che effettua la revisione del bilancio d'esercizio e/o del consolidato. In base al dato letterale, non sembrano rilevare, per un verso, i pagamenti effettuati da altre società del gruppo cui appartiene l'EIP a favore del revisore e, per altro verso, i pagamenti effettuati dall'EIP (o da imprese del suo gruppo) a imprese della rete del revisore dell'EIP.

## 8 Il regime dei servizi diversi dalla revisione prestati a EIP

Il nostro ordinamento tra i presidi volti a garantire l'indipendenza del revisore contemplava, nel caso di revisione di EIP, il divieto di fornire alcuni servizi diversi dalla revisione<sup>73</sup>.

### Servizi diversi dalla revisione prestati a EIP

Le linee di fondo di questa impostazione sono state riprese anche nel Regolamento n. 537/2014 che disciplina la prestazione di servizi diversi dalla revisione distinguendo tra servizi soggetti ad un divieto assoluto e servizi permessi. Per un catalogo di servizi definiti nel Regolamento, vi è un divieto assoluto in capo al revisore e alla sua rete di appartenenza di fornire il servizio; per tutti gli altri servizi diversi dalla revisione, il servizio può essere reso a condizione che vi sia l'approvazione del CCIRC.

Prima di esaminare compiutamente la disciplina è da sottolineare come il tema dei limiti e delle condizioni che caratterizzano la prestazione di servizi diversi dalla

<sup>73</sup> In particolare, in base alla versione previgente dell'art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 39/2010, i revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale non potevano fornire i seguenti servizi all'ente di interesse pubblico che ha conferito l'incarico di revisione e alle società dallo stesso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo. I servizi interessati erano: a) la tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; b) la progettazione e la realizzazione dei sistemi informativi contabili; c) i servizi di valutazione e stima e di emissione di pareri *pro veritate*; d) i servizi attuariali; e) la gestione esterna dei servizi di controllo interno; f) la consulenza e i servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale; g) l'intermediazione di titoli, la consulenza per l'investimento o i servizi bancari d'investimento; h) la prestazione di difesa giudiziale; i) gli altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob.

revisione a favore di EIP è ora disciplinato direttamente dal Regolamento e deve essere ricostruito in base all'art. 5 dello stesso. In coerenza con questa previsione il d. lgs. n. 135/2016 ha sostituito l'art. 17 del d. lgs. n. 139/2010, eliminando le previsioni sui servizi vietati. L'unico spazio di autonomia per il nostro ordinamento rimane il potere che risulta tuttora affidato alla Consob di stabilire le situazioni che possono compromettere l'indipendenza e le misure da adottare per rimuoverle (su cui *infra*).

### 8.1 Il divieto assoluto: profilo soggettivo e temporale

In base al Regolamento n. 537/2014, l'impresa di revisione che effettua la revisione legale di un EIP e i membri della sua rete non possono prestare i servizi rientranti nel catalogo di quelli vietati nei confronti del predetto EIP nonché della sua impresa madre e delle sue imprese controllate.

**Divieto  
assoluto**

Il divieto assoluto di prestare servizi diversi dalla revisione riguarda, quindi, da un lato, l'impresa di revisione che effettua la revisione di un certo EIP e qualsiasi membro della sua rete e, dall'altro lato, l'EIP soggetto a revisione, la sua impresa madre e le imprese controllate<sup>74</sup>.

I membri della rete del revisore sono tutte quelle figure giuridiche che sono inserite nella struttura più ampia (alla quale appartiene anche il revisore) "che è finalizzata alla cooperazione e che: 1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o 2) è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o 3) condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali"<sup>75</sup>.

Per quanto riguarda il lato dell'EIP soggetto a revisione, il Regolamento prende in considerazione, oltre all'EIP, la sua impresa madre, e cioè l'impresa che controlla l'EIP, e le sue imprese controllate. Gli uffici della Commissione hanno chiarito che il termine impresa madre deve essere inteso secondo la nozione della c.d. direttiva contabile<sup>76</sup> come impresa che controlla una o più imprese e il termine impresa controllata è quello definito dalla c.d. direttiva *Transparency*<sup>77</sup>. Secondo tale indicazione, per impresa controllata si intende quella: i) nella quale si ha la maggioranza dei diritti di voto; o ii) nella quale si ha il diritto di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri

**Impresa  
madre**

<sup>74</sup> Articolo 5, paragrafo 1, comma 1, del Regolamento.

<sup>75</sup> Così art. 1, comma 1, lett. I), del TUR.

<sup>76</sup> Art. 2, n. 9, della direttiva 2013/34/UE.

<sup>77</sup> Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 3 settembre 2014, p. 4.

dell'organo di amministrazione, di direzione o di controllo e, nello stesso tempo, si è azionista o socio della stessa impresa; o iii) nella quale si è azionista o socio e si controlla da soli la maggioranza dei diritti di voto, in virtù di un accordo concluso con altri azionisti o soci dell'impresa; o iv) sulla quale si ha il potere di esercitare o esercita effettivamente un'influenza dominante o un controllo<sup>78</sup>.

Per quanto riguarda l'impresa madre, il dubbio è sempre se debba essere considerata solo quella direttamente a monte dell'EIP oppure se occorra risalire nella catena di controllo a monte dell'EIP anche alle imprese madri indirette. Si dovrebbe ritenere corretto considerare tra le imprese madri tutte le società che controllano l'EIP, anche in via indiretta.

Si pone il dubbio se rientrino nel campo d'applicazione del divieto anche le società controllate dall'impresa madre dell'EIP ma non controllate dallo stesso EIP. Dal tenore letterale del Regolamento sembra che il divieto riguardi solo le imprese controllate dall'EIP. Anche sotto un profilo sostanziale, la nozione di gruppo rilevante ai fini in esame è sempre quella che ha come centro di riferimento l'EIP. Appare ragionevole quindi ritenere che il divieto non si applichi alle società controllate dall'impresa madre ma non dall'EIP<sup>79</sup>.

**Ambito di  
applicazione**

Il campo di applicazione del divieto, essendo contenuto in un regolamento comunitario, riguarda tutte le imprese con una nazionalità di un ordinamento comunitario. Di conseguenza, il divieto riguarda non solo le società italiane ma anche le società appartenenti a un ordinamento comunitario controllate da un EIP italiano. Per le imprese controllate dall'EIP che hanno invece una nazionalità di un ordinamento extra UE vige un apposito regime speciale (su cui v. *infra*)<sup>80</sup>.

**Periodo**

Il divieto di prestare servizi diversi dalla revisione comprende un arco temporale che va dall'inizio dell'esercizio annuale oggetto di revisione fino al momento in cui viene emessa la relazione di revisione. Per i servizi di progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, nonché di progettazione e realizzazione di sistemi

<sup>78</sup> Art. 2, lett. f), della direttiva 2004/109/CE e Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 3 settembre 2014, p. 5.

<sup>79</sup> Questa interpretazione è sostenuta anche dalla Commissione europea in una sessione di Q&A attivata da Assonime in materia.

<sup>80</sup> Art. 5, paragrafo 5, del Regolamento.

tecnologici per l'informativa finanziaria, si prende in considerazione anche l'esercizio precedente a quello iniziale di conferimento dell'incarico<sup>81</sup>.

Poiché il divieto riguarda un periodo che potrebbe essere antecedente al momento di conferimento dell'incarico (come nel caso di progettazione di procedure di controllo interno e informativa finanziaria), l'effetto del divieto non è solo quello di impedire alle società che già esercitano l'attività di revisione (e ai membri della rete) di prestare determinati servizi ma in senso speculare anche quello di impedire che possa essere conferito l'incarico di revisione a chi abbia svolto i servizi vietati nel periodo considerato rilevante.

## 8.2 I servizi compresi nel divieto assoluto

Il catalogo per i quali sussiste il divieto comprende:

- a) i servizi fiscali riguardanti: i) la preparazione di moduli fiscali; ii) le imposte sui salari; iii) i dazi doganali; iv) l'individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali (a meno che l'assistenza da parte dell'impresa di revisione con riferimento a tale servizio non sia richiesta per legge); v) l'assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali (a meno che l'assistenza da parte dell'impresa di revisione con riferimento a tali verifiche non sia richiesta per legge); vi) il calcolo di imposte dirette e indirette e di imposte differite; vii) la fornitura di consulenza fiscale;
- b) i servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione;
- c) la contabilità e la preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio;
- d) i servizi di gestione della contabilità del personale;
- e) la progettazione e la realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure la progettazione e la realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria;
- f) i servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a servizi di assistenza in caso di controversia;

**I servizi  
compresi nel  
divieto  
assoluto**

<sup>81</sup> In realtà il testo del Regolamento n. 537/2014 contiene un refuso facendo riferimento a una diversa categoria di servizi. La corretta categoria si evince da una risposta fornita dalle Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 3 settembre 2014, p. 4.



g) i servizi legali concernenti: i) la fornitura del servizio di responsabile degli affari legali generali; ii) la negoziazione per conto dell'ente sottoposto a revisione; iii) l'azione di patrocinio nella risoluzione di controversie;

h) i servizi correlati alla funzione di revisione interna dell'ente sottoposto a revisione;

i) i servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio (quali ad esempio il rilascio di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall'ente sottoposto a revisione);

l) la promozione, la negoziazione o la sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione;

m) i servizi che interessano le risorse umane, concernenti: i) la ricerca, la selezione, la verifica delle referenze dei candidati per la posizione di dirigente in grado di esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle registrazioni contabili o sulla formazione del bilancio oggetto di revisione legale dei conti; ii) la strutturazione della progettazione dell'organizzazione; iii) il controllo dei costi<sup>82</sup>.

Questo catalogo di servizi rispetto ai quali sussiste un divieto assoluto risulta per molti versi simile all'elenco di servizi per i quali già sussisteva nel nostro ordinamento un divieto ai sensi del previgente art. 17, comma 3, del d. lgs. n. 39/2010. La principale novità riguarda l'inclusione tra i servizi vietati di una serie di servizi di natura fiscale.

Alcuni chiarimenti sul contenuto dei servizi vietati sono stati forniti dagli uffici della Commissione.

In particolare si è chiarito che i servizi che rientrano nell'espressione "qualsiasi parte nella gestione o nel processo decisionale" includono: a) la gestione del capitale circolante; b) la fornitura di informazioni finanziarie; c) l'ottimizzazione dei processi di business; d) il *cash management*; e) il *transfer pricing*; f) la creazione dell'efficienza delle catene di fornitura<sup>83</sup>.

Si è inoltre chiarito che il Regolamento consente la fornitura di *assurance* relativi a documenti finanziari (i quali non rientrano quindi tra i servizi vietati) come, ad esempio, il rilascio di lettere di *patronage* in connessione con prospetti emessi dagli enti soggetti

<sup>82</sup> Articolo 5, paragrafo 1, comma 2, del Regolamento.

<sup>83</sup> Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 3 settembre 2014, p. 4.



a revisione. Nella stessa linea di ragionamento, anche l'attività di *due diligence* deve considerarsi un servizio diverso dalla revisione che può essere fornito dal revisore<sup>84</sup>.

A questo punto è da chiedersi come il divieto assoluto di prestare determinati servizi diversi dalla revisione impatta rispetto a quei compiti relativi a pareri ed attestazioni che il nostro ordinamento affida ai revisori<sup>85</sup>.

Tra tutte le categorie di servizi vietati l'unica voce alla quale le attività sopra indicate potrebbero essere riportate è quella dei "servizi di valutazione".

Se pure il Regolamento non contiene un'indicazione su quale sia il significato del termine valutazione, esso è identificato, secondo la prassi professionale riconosciuta, nella "stima di una specifica configurazione di valore riferita ad una specifica attività ad una specifica data"<sup>86</sup>. Questo comporta che non si può parlare di attività valutativa tutte quelle volte in cui l'attività del revisore si inserisce in un processo di valutazione proprio di altri organi sociali (quali l'organo amministrativo) e ha la funzione di attestare a favore dei soci e/o del pubblico la correttezza delle operazioni valutative poste in essere. In altre parole è solo quando il revisore compie direttamente un'attività di stima del valore di una certa attività che si può parlare di servizio di valutazione. Tantomeno si può parlare di servizio di valutazione in tutte quelle ipotesi in cui il revisore opera forme di revisione "limitata" in cui il revisore esprime un giudizio su una certa situazione contabile in base a procedure di verifica. Anche in questo caso infatti la valutazione del patrimonio o dell'andamento economico dell'attività è compiuta dal redattore del documento contabile. Significativo in questo senso sono i chiarimenti forniti dagli uffici della Commissione che ritengono, come detto, non compresi nel divieto i servizi di *assurance* relativi a documenti finanziari oppure l'attività di *due diligence*.

In base a questa ricostruzione, è da escludere che le attività di rilascio di pareri e attestazioni richieste dal nostro ordinamento ai revisori possano essere ricondotte alla nozione di servizi di valutazione in quanto si tratta di attività volte in generale a fornire pareri sull'affidabilità di valutazioni o situazioni contabili contenute in documenti che

<sup>84</sup> Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 3 settembre 2014, p. 4.

<sup>85</sup> Abbiamo visto come il revisore è chiamato a esprimere i seguenti pareri: la relazione sulla congruità del rapporto di cambio nella fusione e nella scissione; il parere sul prospetto contabile per la distribuzione di acconti sui dividendi; la relazione che attesta la ragionevolezza dell'operazione e la relazione delle società di revisione della società obiettivo o della società acquirente in caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento; il parere sul valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso; l'asseverazione che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione non renda necessarie garanzie a tutela dei creditori ai fini dell'attuazione anticipata della fusione.

<sup>86</sup> Cfr. i Principi italiani di valutazione, I.1.

promanano dall'organo amministrativo. Tale conclusione deve essere confermata anche con riferimento all'attestazione di ragionevolezza nel caso di fusione con indebitamento. Anche in questo caso infatti l'attestazione riguarda le valutazioni (e in particolare la sostenibilità finanziaria nel ripianamento dei debiti) compiute nel progetto di fusione.

#### Ambito di applicazione

Il divieto di fornire i predetti servizi, come detto, riguarda non solo l'EIP italiano e le società italiane del gruppo ma si estende anche all'impresa madre e alle imprese controllate di nazionalità di un ordinamento comunitario. Poiché però gli altri Stati membri potrebbero vietare servizi ulteriori rispetto a quelli indicati nel Regolamento così come consentire alcuni servizi vietati, si pone il problema della disciplina da applicare nel caso in cui l'EIP controlli una società che abbia nazionalità di un paese comunitario diverso dall'Italia.

Secondo i chiarimenti forniti dagli uffici della Commissione<sup>87</sup>, al fine di determinare se il revisore è autorizzato a fornire servizi a una società controllata da un EIP, si deve applicare la legge dello Stato membro in cui si trova la controllata. Questo significa che per verificare il catalogo di servizi proibiti che il revisore di un EIP può fornire a una società estera comunitaria si deve considerare la legislazione di appartenenza della controllata. Ciò detto, il regime dei servizi che sono vietati nel nostro ordinamento ma permessi nello Stato di appartenenza della controllata necessita di qualche chiarimento. Premesso che la prestazione del servizio non si può considerare vietata quando è permesso dalla legislazione di appartenenza della controllata, essa è comunque soggetta al regime dei servizi permessi contenuto nell'art. 5, paragrafo 4, del Regolamento n. 537/2014. Questo significa che la società controllata comunitaria può affidare tali servizi all'impresa che effettua la revisione legale dell'EIP controllante o ad altre imprese della sua rete solo a seguito della previa approvazione da parte del CCIRC dell'EIP, il quale è tenuto a valutare i rischi potenziali per l'indipendenza e le misure di salvaguardia applicate.

### 8.3 I servizi permessi

#### I servizi permessi

I servizi diversi dalla revisione, che non rientrano tra i servizi vietati, possono essere prestati all'EIP, alla sua impresa madre e alle imprese controllate, a condizione che vi sia una previa approvazione da parte del CCIRC dell'EIP. L'approvazione deve essere

<sup>87</sup> Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 3 settembre 2014, p. 5.

rilasciata a seguito di un'adeguata valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza e delle misure adottate per mitigarli<sup>88</sup>.

Nel nostro ordinamento, sulla prestazione dei servizi diversi dalla revisione era intervenuta la Raccomandazione Consob in materia di controlli societari<sup>89</sup> secondo cui l'attribuzione al revisore di incarichi diversi dalla revisione doveva essere deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del collegio sindacale. Nel nuovo sistema si passa invece ad un sistema di previa approvazione dell'attribuzione dell'incarico da parte del CCIRC.

In linea di principio, il sistema di approvazione da parte del CCIRC riguarda tutti i servizi diversi dalla revisione legale. Anche per applicazione di questa norma è quindi centrale l'individuazione di quali attività rientrino tra le attività di revisione e di quali attività siano invece da considerare servizi diversi. Come abbiamo detto, tra le attività di revisione rientrano almeno: la revisione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati; la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e la verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione; l'attività di comprensione e verifica del sistema contabile e del sistema di controllo interno funzionali alla pianificazione del lavoro di revisione; il giudizio sulla relazione di gestione e sulle informazioni relative al governo societario e agli assetti proprietari; la verifica di tutte le situazioni contabili delle controllate fornite alla capogruppo per la relazione del consolidato. Su tutte queste attività non c'è necessità di una previa approvazione del CCIRC in quanto attività di revisione.

Tutti gli altri servizi rientrano nel regime di previa approvazione. La concreta applicazione di questo regime può però essere diversamente calibrato a seconda del tipo di attività presa in considerazione.

#### *I servizi di natura obbligatoria*

In primo luogo, non trova giustificazione una procedura di previa approvazione **I servizi di** specifica da parte del CCIRC per tutte quelle attività di natura obbligatoria le quali **natura** devono essere necessariamente affidate al revisore che effettua la revisione legale del **obbligatoria** bilancio, in base a norme di legge o ad altre fonti normative anche derivanti da autorità amministrative. Si pensi sempre, a titolo d'esempio, alla revisione contabile dei conti annuali separati relativi alle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.

<sup>88</sup> Articolo 5, paragrafo 4, del Regolamento.

<sup>89</sup> Si tratta della Raccomandazione 20 febbraio 1997, n. 97001574, commentata nella nostra circolare n. 38 del 1997.

In tale ambito rientra anche l'attribuzione di compiti non qualificabili come forme di revisione legale che sono prescritti da ordinamenti extra UE.

Al riguardo, la società appare legittimata, all'interno del proprio sistema di procedure di approvazione dei servizi diversi dalla revisione, di individuare un catalogo di attività o di definire una classe di servizi che si considerano approvati in via generale senza necessità di un apposito esame, in considerazione del fatto che sono di natura obbligatoria e del fatto che devono essere necessariamente affidate al revisore legale della società.

#### *I servizi attribuiti in sede di gara*

Nel caso poi di servizi diversi dalla revisione che vengono affidati nel contesto della gara di selezione del revisore (di cui all'art. 16 del Regolamento n. 537/2014), è da ritenere che un'analisi in termini di indipendenza che soddisfi le indicazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento n. 537/2014 viene già svolta dal CCIRC nella sua veste di responsabile della selezione. Esso infatti convalida i risultati della procedura di selezione anche considerando il possesso dei requisiti di indipendenza del revisore. Anche in questo caso quindi non appare necessario un successivo procedimento di approvazione preventiva di conferimento del servizio. In tale contesto potrebbe rientrare il conferimento dell'incarico di revisione sulla relazione semestrale effettuato con la gara di selezione del revisore.

#### *Le procedure semplificate di approvazione*

Un'ultima questione riguarda il tema della definizione di procedure semplificate di approvazione. Nei gruppi societari sono estremamente frequenti le ipotesi di conferimento di incarichi per lo svolgimento di servizi diversi dalla revisione a imprese di revisione o altri membri della rete. Se quindi la norma fosse intesa nel senso che occorre una specifica approvazione per l'attribuzione di ogni singolo servizio, si determinerebbe una ricaduta molto significativa in termini di impegno sull'ordinaria attività del CCIRC e di fatto incompatibile con la sua operatività ordinaria.

In realtà la norma parla in senso generale di una procedura di approvazione preventiva dell'attribuzione dell'incarico senza indicare una specifica modalità operativa. Il punto centrale è quello per cui la concreta configurazione della procedura di autorizzazione deve essere idonea a realizzare la finalità della norma che è quella di prevenire i rischi in merito all'indipendenza del revisore. In tale ottica ben si può ipotizzare che alcune categorie di operazioni che non presentino, per le loro caratteristiche tipologiche e per

I servizi  
attribuiti in  
sede di gara

Le procedure  
semplificate di  
approvazione...

il loro importo, rischi potenziali per l'indipendenza possano essere assoggettate a un regime di approvazione preventiva di natura generale definito dal CCIRC. Anche in questo caso siamo sempre in presenza di una forma di approvazione preventiva da parte del CCIRC che ha la peculiarità di definire classi di attività che si considerano approvate senza un'analisi specifica sul singolo servizio.

Al riguardo è essenziale definire con accuratezza i confini delle fattispecie interessate. Gli elementi cruciali nell'analisi di indipendenza sono il tipo di servizio da svolgere e la dimensione del corrispettivo. Al fine della corretta definizione di questa procedura di preapprovazione generale, quindi, devono essere indicati con estrema puntualità tanto le tipologie di operazioni che si ritengono non rischiose quanto gli importi che si ritengono non significativi. In ordine alla natura delle operazioni, si può pensare, ad esempio, a quelle forme di attestazione del revisore che si fondano su riscontri di natura puramente documentale con un ridotto apporto di elementi di giudizio. Si può anche pensare a quegli incarichi usualmente assegnati al revisore del bilancio, quale soggetto che ha un rapporto di maggiore prossimità con la società e quindi in grado di assicurare un servizio di maggiore qualità a costi ridotti, che non presentano rischi in termini di indipendenza (quali il rilascio di *comfort letter* che accompagnano l'emissione di strumenti finanziari sul mercato, la traduzione in lingua inglese di propri documenti, l'esame di carte di lavoro di altri revisori, le attestazioni di costi del personale ai fini IRAP). In ordine alla misura del corrispettivo, si possono ipotizzare la determinazione di soglie di valore che si ritengono non significative e meccanismi di cumulo degli importi per intervalli di tempo.

#### *L'approvazione in caso di servizi forniti a società del gruppo di appartenenza dell'EIP*

Come abbiamo detto, il sistema di approvazione preventiva dei servizi permessi riguarda non solo l'ipotesi della prestazione a favore di un EIP ma anche le ipotesi in cui si intende prestare il servizio a favore dell'impresa madre e delle imprese controllate dall'EIP. Come abbiamo già detto parlando di servizi vietati, il campo d'applicazione comprende le società che controllano l'EIP, direttamente o indirettamente, e le società che sono controllate, anche indirettamente, dall'EIP secondo la nozione di controllo previsto dalla direttiva *Transparency*. Sono escluse le società che sono controllate dalle società che controllano l'EIP ma non sono controllate da quest'ultimo (le c.d. società sorelle).

**...in caso di  
servizi forniti a  
società del  
gruppo di  
appartenenza  
dell'EIP**

Questa dimensione del raggio di applicazione preventiva impone al CCIRC di valutare i rischi potenziali dell'indipendenza ponendosi in primo luogo nell'ottica della società controllante o controllata alla quale il servizio viene fornito.

Al fine di adempiere correttamente a questo compito, è necessaria la strutturazione di un flusso informativo da parte della società controllata o controllante verso il CCIRC dell'EIP. Il flusso informativo dovrebbe promanare dalle strutture organizzative delle società controllate, sotto la vigilanza del collegio sindacale della stessa controllata. La definizione di un flusso informativo risponde infatti a un principio di rispetto della legge e di corretta amministrazione che coinvolge in primo luogo gli assetti organizzativi e le procedure amministrative delle società coinvolte e vede l'intervento dei rispettivi collegi sindacali in veste di organi che vigilano in generale sull'osservanza della legge. Per i flussi informativi relativi a profili di spettanza del revisore ritenuti necessari, è ipotizzabile tanto un autonomo flusso diretto dall'impresa di revisione al CCIRC quanto un circuito nel quale le misure sono veicolate attraverso il flusso informativo che promana dalla controllata/controlante.

#### *L'approvazione in caso di servizi forniti in gruppi con più EIP*

Nei casi poi di gruppi in cui siano presenti più di un EIP (si pensi ai gruppi con più società quotate, ai gruppi bancari o assicurativi), si pone il problema di quali siano i CCIRC che siano tenuti ad effettuare il processo di approvazione dell'incarico. Al riguardo sono astrattamente prospettabili una pluralità di soluzioni (l'approvazione da parte di tutti i CCIRC dei vari EIP interessati; l'approvazione da parte del solo CCIRC dell'EIP che si pone al vertice della catena; l'approvazione da parte del solo CCIRC dell'EIP più vicino alla società del gruppo cui si intende rendere il servizio).

Un possibile criterio di soluzione potrebbe discendere dal verificare se l'analisi sui rischi potenziali per l'indipendenza riguardi i soli effetti sulla società alla quale viene reso il servizio oppure se sia necessaria anche una valutazione globale per il gruppo dei rischi potenziali per l'indipendenza. Se si ritenesse che l'analisi riguardi solo gli effetti sulla società alla quale viene reso il servizio, ne dovrebbe derivare che l'approvazione spetta al CCIRC dell'EIP al quale viene prestato il servizio. Se invece si accedesse alla tesi, che vede in modo più ampio un'analisi dei rischi, è da ritenere ragionevole una procedura che preveda l'approvazione del CCIRC della società EIP nei cui confronti il servizio dovrebbe essere svolto e l'approvazione del CCIRC della società EIP posta al vertice della catena. Gli uffici della Commissione europea in una sessione di Q&A attivata da Assonime in materia, si sono espressi nel senso che il

servizio dovrebbe essere approvato da parte del CCIRC dell'EIP al quale viene prestato il servizio.

Analogo ragionamento si dovrebbe seguire nel caso il servizio è offerto a una società del gruppo che non è un EIP ma si colloca in un gruppo con più EIP. La procedura dovrebbe articolarsi nell'approvazione del CCIRC della società EIP più vicina alla società nei cui confronti il servizio deve essere reso e nell'approvazione del CCIRC della società EIP al vertice della catena (qualora si intendesse accedere alla tesi più ampia).

#### 8.4 Il potere della Consob di definire ulteriori situazioni di compromissione dell'indipendenza

La versione previgente dell'art. 17 del d. lgs. n. 39/2020, al secondo comma, affidava alla Consob il potere di stabilire con regolamento le situazioni che potevano compromettere l'indipendenza del revisore nonché le misure da adottare per rimuovere tale situazione. In attuazione di queste previsioni la Consob ha dettato una serie di norme nel Regolamento emittenti in materia di incompatibilità del revisore<sup>90</sup>.

La nuova versione dell'articolo 17, così come modificata dal d. lgs. n. 135/2016, mantiene questa previsione consentendo sempre alla Consob di stabilire le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore nonché le misure da adottare per rimuovere tale situazione.

Il potere regolamentare della Consob si muove però all'interno del nuovo quadro normativo comunitario in materia di revisione nel quale la prestazione di servizi diversi dalla revisione a favore di EIP e soggetti del gruppo costituisce argomento coperto dal Regolamento n. 537/2014<sup>91</sup>.

Le norme nel Regolamento emittenti in materia di incompatibilità del revisore dovrebbero essere quindi riconsiderate. Per un verso, esse riguardano i soli emittenti

<sup>90</sup> Cfr. artt. da 149-bis a 149-duodecies del Regolamento emittenti.

<sup>91</sup> Di conseguenza, il potere regolamentare si deve muovere all'interno degli spazi riconosciuti agli Stati membri dallo stesso Regolamento secondo cui gli Stati membri possono vietare servizi diversi rispetto a quelli soggetti a divieto assoluto oppure possono emanare norme più rigorose sull'erogazione dei servizi condizionati (art. 5, paragrafo 2 e paragrafo 4, secondo comma, del Regolamento 537/2014). Non sembra invece che la formula dell'art. 17 sia idonea ad attribuire alla Consob il potere di derogare al divieto assoluto di fornire i servizi laddove consentito dal Regolamento (cfr. art. 5, paragrafo 3, del Regolamento 537/2014).



quotati e non tutti gli EIP e, per altro verso, esse devono essere verificate per essere coerenti con le indicazioni del Regolamento n. 537/2014.

### 8.5 Regime dei servizi diversi dalla revisione forniti a imprese extra UE controllate da EIP

**Servizi diversi dalla revisione forniti a imprese extra UE controllate da un EIP** Un regime speciale è fissato in ordine alla prestazione di servizi diversi dalla revisione a favore di imprese con una nazionalità in Paesi extra UE controllate da un EIP<sup>92</sup>.

Quando l'impresa di revisione (o un membro della sua rete) intenda fornire un servizio diverso dalla revisione a un'impresa con le caratteristiche anzidette, essa deve valutare se lo svolgimento del servizio comporti una compromissione della sua indipendenza. Nel caso in cui la sua indipendenza risulti compromessa, l'impresa di revisione deve adottare le misure volte a mitigare i rischi di compromissione. L'impresa di revisione può continuare a effettuare la revisione legale dell'EIP solo se è in grado di dimostrare che lo svolgimento dei servizi diversi dalla revisione a favore di imprese extra UE controllate dall'EIP non compromette il suo giudizio professionale e la relazione di revisione.

Il Regolamento n. 537/2014 presume che sono sempre eventi che compromettono l'indipendenza e non possono essere mitigati: il coinvolgimento nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione; la fornitura di servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione; lo svolgimento di servizi inerenti la contabilità e la preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio; la progettazione e la realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure la progettazione e la realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria. Sempre il Regolamento presume che gli altri servizi soggetti a divieto assoluto sono idonei a compromettere l'indipendenza e richiedono l'adozione di misure di mitigazione.

### 9 Il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione con particolare riguardo agli EIP

**Il conferimento e la revoca dell'incarico di revisione** Il procedimento di conferimento dell'incarico di revisione fissato dal d. lgs. n. 39/2010 per la generalità delle società prevede che l'incarico di revisione legale è conferito dall'assemblea, dietro proposta motivata dell'organo di controllo. L'unica eccezione è prevista nella fase costitutiva delle società quando la nomina dei soggetti incaricati di

<sup>92</sup> Articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento.



effettuare la revisione legale dei conti (nei casi in cui chiaramente la società è tenuta alla revisione legale) avviene in sede di stipula dell'atto costitutivo<sup>93</sup>.

Questo impianto rimane confermato anche dal d. lgs. n. 135/2016. L'unica innovazione riguarda l'introduzione del divieto di limitare la scelta del revisore legale da parte dell'assemblea a determinate categorie o elenchi. In particolare si afferma il divieto di prevedere clausole contrattuali di questo tenore e la nullità di tali clausole se previste<sup>94</sup>.

### *Il conferimento dell'incarico negli EIP*

Per quanto riguarda gli EIP, il Regolamento n. 537/2014 stabilisce, all'art. 16, che: a) il CCIRC deve presentare una raccomandazione all'organo amministrativo o di controllo per il conferimento dell'incarico di revisione legale; b) la raccomandazione deve essere motivata e deve contenere almeno due possibili alternative di conferimento con l'espressa indicazione della preferenza debitamente motivata per una delle due<sup>95</sup>; c) la proposta all'assemblea deve contenere la raccomandazione e la preferenza<sup>96</sup>. Al contempo, l'art. 13, nell'attribuire all'assemblea il potere di conferire l'incarico di revisione, dietro proposta motivata dell'organo di controllo, richiama la disciplina dell'art. 16.

**Il conferimento  
dell'incarico negli  
EIP**

Vi è da chiedersi se queste previsioni siano coerenti con il nostro sistema, il quale, come detto, si fonda sul potere di proposta all'assemblea da parte dell'organo di controllo *rectius* collegio sindacale (nel sistema tradizionale), oppure se per gli EIP si debba ipotizzare un procedimento speciale che allochi in capo all'organo amministrativo il potere di proposta all'assemblea.

Un primo elemento di cui tener conto è che se si fosse inteso effettuare questa significativa riallocazione di poteri sarebbe stata opportuna una riformulazione dell'art. 13 che distinguesse chiaramente tra proposta nelle società comuni e proposta negli EIP. Si tenga conto peraltro che la competenza dell'organo di controllo per le società quotate non è stata introdotta dal d. lgs. n. 39/2010 ma risale alle misure adottate con

<sup>93</sup> Cfr. art. 2328, secondo comma, numero 11), cc.

<sup>94</sup> Art. 13, comma 2-bis.

<sup>95</sup> Il Regolamento prevede una raccomandazione semplificata in caso di rinnovo dell'incarico. Poiché per rinnovo si deve intendere l'attribuzione di un nuovo incarico al medesimo revisore senza soluzione di continuità, il rinnovo non trova spazio nel nostro ordinamento. Il nostro sistema prevede infatti l'affidamento di un incarico unico di durata novennale senza possibilità di conferire un nuovo incarico consecutivo. Di conseguenza, la raccomandazione del collegio sindacale deve essere sempre motivata, con l'indicazione di due alternative e della preferenza.

<sup>96</sup> Articolo 16, paragrafi 2 e 5, del Regolamento.

le c.d. leggi a tutela del risparmio nel 2006<sup>97</sup> e risponde all'intento di rafforzare il sistema dei controlli.

Il punto di analisi specifica è comunque il contenuto del Regolamento il quale deve essere inserito in modo armonico nell'ordinamento nazionale in cui opera. La disciplina del Regolamento, infatti, applicandosi a tutti gli ordinamenti comunitari che possono variamente configurare il CCIRC<sup>98</sup>, distingue tra CCIRC, organo amministrativo e organo di controllo e si astiene dall'indicare espressamente a quale organo spetti di effettuare la proposta all'assemblea. Poiché peraltro tanto l'organo amministrativo quanto l'organo di controllo sono destinatari della raccomandazione, lo stesso Regolamento sembra presupporre implicitamente che il potere di proposta all'assemblea possa spettare tanto all'organo amministrativo quanto all'organo di controllo. Non sembra quindi che dal tenore testuale dell'art. 16 del Regolamento n. 537/2014 si possa desumere che il regime procedimentale di conferimento dell'incarico negli EIP debba necessariamente prevedere il potere di proposta in capo all'organo amministrativo.

Vi è poi da sottolineare che, nel nostro sistema, l'organo di controllo, ai fini della disciplina in esame, è stato identificato (nel sistema tradizionale) nel collegio sindacale. Questa fu infatti la scelta effettuata quando si sono attribuite a tale organo le funzioni di CCIRC, previste dall'art. 41 dell'originaria versione della direttiva 2006/43. Tale scelta è stata implicitamente confermata con il d. lgs. 135/2016 che non ha modificato sul punto il d. lgs. n. 39/2010.

Sulla base di queste considerazioni, non sembra che la regola prevista dall'art. 16, paragrafo 2, del Regolamento n. 537/2014 ponga evidenti motivi di contrasto con il nostro sistema che assegna in capo al collegio sindacale il potere di proposta all'assemblea sul conferimento dell'incarico di revisione. L'unica particolarità dell'applicazione della regola consiste nel fatto che la coincidenza tra CCIRC e organo di controllo/collegio sindacale comporta l'assorbimento della raccomandazione nella proposta del collegio sindacale all'assemblea. Sembra anzi che un'interpretazione del Regolamento che non osti al mantenimento del potere di proposta in capo all'organo di controllo si ponga in perfetta continuità con gli intenti della disciplina comunitaria in materia di revisione che mira a rafforzare l'autonomia e l'indipendenza dell'attività di revisione.

<sup>97</sup> Cfr. art. 159 del TUF così come modificato dall'art. 3, comma 16, del d. lgs. n. 3030/2006.

<sup>98</sup> Anche grazie alle opzioni consentite nella direttiva 2006/43 (cfr. art. 39 della direttiva 2006/43).

In conclusione, il procedimento di conferimento degli incarichi di revisione può essere ricostruito in continuità con quanto finora avvenuto, anche per quanto riguarda gli EIP. Il compito di convocare l'assemblea spetta sempre all'organo amministrativo che sottopone all'assemblea la proposta del collegio sindacale, nella quale sono contenuti gli elementi previsti dall'art. 16, paragrafo 2, del Regolamento. Essa deve essere motivata, deve contenere almeno due possibili alternative di conferimento e deve indicare espressamente la preferenza, debitamente giustificata, per una delle due.

**La convocazione  
assembleare**

E' da rammentare che il Regolamento n. 537/2014 consentirebbe la presentazione di una proposta che si discosti dalla preferenza espressa dal CCIRC. Questa possibilità non è ammessa nell'ipotesi in cui le funzioni di CCIRC siano svolte dall'organo amministrativo o dall'organo di controllo<sup>99</sup>. Poiché, come detto, nel nostro ordinamento i compiti di CCIRC sono attribuiti proprio agli organi di controllo e la raccomandazione si fonde nella proposta, ne deriva che non è ipotizzabile una proposta che si discosti dalla preferenza contenuta nella raccomandazione.

Diversa è la questione se l'organo amministrativo possa esprimere una sua opinione, anche dissenziente, sulla proposta espressa dall'organo di controllo. Questa facoltà deve considerarsi pienamente ammessa in quanto ben può rientrare tra i compiti di cura degli interessi della società che sono propri del ruolo degli amministratori. Gli amministratori possono infatti avanzare elementi informativi all'assemblea ulteriori rispetto alla proposta dell'organo di controllo per consentire alla stesa di effettuare una scelta più ponderata.

Resta invariato comunque il potere dell'assemblea di nominare un'impresa di revisione diversa da quella su cui è caduta la preferenza dell'organo di controllo, se pure all'interno delle imprese che hanno partecipato alla procedura di selezione<sup>100</sup>

#### *Lo scioglimento anticipato dell'incarico*

In tema di scioglimento anticipato dell'incarico (revoca, dimissioni, scioglimento consensuale), non si hanno novità sul regime di diritto comune<sup>101</sup>. Il potere di revoca spetta sempre all'assemblea che lo può esercitare quando ricorra una giusta causa, sentito l'organo di controllo<sup>102</sup>. Per gli EIP, si prevede la facoltà per i soci che

**Lo scioglimento  
anticipato  
dell'incarico**

<sup>99</sup> Articolo 16, paragrafo 5, comma 2, del Regolamento.

<sup>100</sup> Questa interpretazione è sostenuta anche dalla Commissione europea in una sessione di Q&A attivata da Assonime in materia.

<sup>101</sup> Art. 13, commi 3, 4, 5 e 6, del d. lgs. n. 39/2010.

<sup>102</sup> Sulla nozione di giusta causa che legittima la revoca v. il Regolamento 28 dicembre 2012, n. 261 del Ministero dell'economia e delle finanze (commentato nella nostra circolare n. 19 del 2013).

rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, per il collegio sindacale (ovvero per il comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico nonché per il consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico) e per la Consob di adire il Tribunale per la revoca dell'incarico quando ricorrano giustificati motivi<sup>103</sup>.

È appena il caso di sottolineare che il regime di scioglimento anticipato dell'incarico di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 39/2010 vale per le società di nazionalità italiana. Nel caso quindi di revoca degli incarichi di società di nazionalità diversa da quella italiana si dovrà far riferimento alla disciplina dell'ordinamento di appartenenza.

#### *Conferimento anticipato dell'incarico di revisione*

#### **Il conferimento anticipato dell'incarico di revisione**

Premesso che, secondo l'art. 13 del d. lgs. n. 39/2010, l'incarico di revisione scade alla data dell'assemblea di approvazione relativo al terzo esercizio dell'incarico (o al nono esercizio in caso di EIP), non si prevede in quale momento debba esse assunta la delibera assembleare di conferimento del nuovo incarico di revisione.

Nella prassi si è posto il tema se sia ammissibile conferire il nuovo incarico in un'assemblea precedente rispetto a quella di scadenza dell'incarico in corso (nell'ipotesi, ad esempio, di un incarico che scada con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016, l'approvazione del nuovo incarico potrebbe avvenire nell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015).

Si deve ritenere del tutto legittima l'ipotesi di conferire l'incarico di revisione con un'assemblea precedente a quella di scadenza dell'incarico in corso. L'attribuzione dell'incarico in una data anticipata rispetto alla scadenza infatti non solo permette di determinare un passaggio di consegne tra imprese di revisione in perfetta continuità ma risulta anche funzionale a un efficace passaggio di consegne tra revisori e a un'adeguata conoscenza della realtà revisionata.

#### **10 La procedura di selezione del revisore**

#### **La procedura di selezione del revisore**

La raccomandazione del CCIRC si deve basare sugli esiti di un'apposita procedura di selezione di cui il Regolamento n. 534/2014 fissa gli elementi principali<sup>104</sup>. La responsabilità della procedura di selezione spetta al CCIRC.

<sup>103</sup> Art. 13, comma 9, del d. lgs. n. 39/2010.

<sup>104</sup> Art. 16, paragrafo 3, del Regolamento n. 537/2014. La procedura di selezione non deve essere seguita in caso di rinnovo dell'incarico. Ipotesi che non può verificarsi nel nostro ordinamento.

La procedura di selezione non deve essere seguita dagli EIP che rientrano nella nozione di PMI e di società a ridotta capitalizzazione di mercato<sup>105</sup>, secondo la definizione di tali figure contenuta nella c.d. direttiva prospetti<sup>106</sup>. In base a questa direttiva<sup>107</sup> e alla definizione contenuta nel Regolamento emittenti<sup>108</sup> (che attua nel nostro ordinamento la predetta direttiva), per PMI si intendono quelle società che, secondo il loro più recente bilancio annuale o consolidato, soddisfano almeno due dei seguenti tre criteri: a) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250; b) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro; c) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro. Per società con ridotta capitalizzazione di mercato si intendono quelle società quotate su un mercato regolamentato che abbiano avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100 milioni di euro, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno.

Gli elementi che devono caratterizzare la procedura di selezione sono i seguenti.

L'EIP è libero di invitare qualsiasi impresa di revisione a presentare proposte per la prestazione di servizi di revisione legale dei conti, a condizione che: a) vengano osservate le disposizioni sul periodo minimo di intervallo di quattro anni per l'impresa di revisione al termine della durata massima dell'incarico; b) l'organizzazione della gara d'appalto non precluda in alcun modo la partecipazione alla procedura di selezione da parte di imprese che hanno ricevuto, nell'anno solare precedente, meno del 15 % del totale dei propri corrispettivi per la revisione da EIP nello Stato membro di riferimento.

L'EIP deve preparare i documenti di gara per i revisori invitati che consentano a questi ultimi di comprendere l'attività dell'ente sottoposto a revisione e il tipo di revisione legale dei conti da effettuare. I documenti di gara contengono i criteri di selezione per la valutazione delle proposte nonché gli standard di qualità eventualmente richiesti dalle autorità competenti. **Documenti di gara**

I criteri di selezione devono essere trasparenti e non discriminatori. La società è libera di determinare la procedura di selezione e può trattare direttamente con gli offerenti interessati nel corso della stessa procedura. **Criteri di selezione**

<sup>105</sup> Art. 16, paragrafo 4, del Regolamento n. 537/2014.

<sup>106</sup> Si tratta della direttiva 2003/71/CE del 4 novembre 2003.

<sup>107</sup> Articolo 2, paragrafo 1, lett. f) e t), della direttiva 2003/71/CE.

<sup>108</sup> In senso del tutto analogo 2003/71/CE (cfr. art. 3, lett. c) e d), del Regolamento emittenti).

La società valuta le proposte avanzate dai revisori legali basandosi sui criteri di selezione definiti nei documenti di gara. La società prepara una relazione sulle conclusioni della procedura di selezione che viene convalidata dal CCIRC.

La società deve essere in grado di dimostrare all'autorità competente che la procedura di selezione è stata condotta in modo corretto.

**Fasi della  
procedura di  
selezione**

La procedura di selezione si articola in due fasi: una prima fase di preselezione diretta a individuare le imprese di revisione che possono partecipare alla gara; una seconda fase diretta all'individuazione, tra le imprese partecipanti, di quella ritenuta più idonea a svolgere l'incarico. La società sarà tenuta ad elaborare criteri tanto di individuazione delle imprese titolate a partecipare alla selezione quanto dei criteri di valutazione per la definizione della graduatoria delle imprese partecipanti.

La prima fase è fondata sul principio dell'invito, da parte della società revisionata, delle imprese che rispondono ai criteri di preselezione e non richiede la pubblicazione del bando di gara. Il Regolamento infatti distingue la gara d'appalto ordinaria dalla gara d'appalto pubblica che deve essere seguita solo in specifiche situazioni<sup>109</sup>. In conformità a questa indicazione si pongono anche gli uffici della Commissione secondo cui l'invito ai revisori a sottoporre le offerte e il documento di gara non devono essere resi pubblici<sup>110</sup>.

Non è chiaro però se alla gara possano partecipare solo le imprese invitate oppure si debba consentire anche la presentazione spontanea di offerte da parte di revisori non invitati. In considerazione del fatto che non vi è un obbligo di rendere pubblico il bando e del fatto che vale il principio dell'invito, si dovrebbe trattare di un tipo di procedura nel quale non si ha un diritto a presentare una domanda di partecipazione. Sembra quindi da escludere che possano partecipare imprese di revisione diverse da quelle invitate<sup>111</sup>.

**Il ruolo del  
CCIRC**

Il punto che appare invece qualificante è il ruolo che, anche in questa fase, dovrebbe rivestire il CCIRC. È da ritenere cioè che il CCIRC, in qualità di responsabile della procedura di selezione, dovrebbe supervisionare il novero di imprese di revisione che la società decide di invitare, al fine di suggerire eventuali modifiche e/o integrazioni.

Altro punto da sottolineare è che non possono essere definiti criteri di individuazione delle imprese da invitare i quali escludano quelle imprese che hanno ricevuto, nell'anno

<sup>109</sup> Cfr. in particolare l'art. 17, paragrafo 4, lett. a), del Regolamento.

<sup>110</sup> Cfr. Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 1 febbraio 2016, n. 2.

<sup>111</sup> Questa interpretazione è sostenuta anche dalla Commissione europea in una sessione di Q&A attivata da Assonime in materia.

solare precedente, meno del 15 % del totale dei propri corrispettivi per la revisione da EIP nello Stato membro di riferimento.

Uno dei punti più delicati riguarda il rispetto del principio secondo cui i criteri di preselezione e di selezione della gara devono rispondere a principi di trasparenza e non discriminazione. Ogni criterio di selezione disegna un profilo che può escludere qualche soggetto. Il principio di non discriminazione dovrebbe portare ad escludere che possano essere definiti criteri di preselezione e selezione fondati su parametri dimensionali dell'impresa di revisione. Non possono invece essere considerati discriminatori l'indicazione di prerequisiti d'offerta e di criteri di valutazione delle offerte ricevute che mirino a calibrare l'individuazione del revisore più adeguato in base alla specifica realtà d'impresa, anche ai fini di una migliore tutela degli investitori. Si pensi, in particolare, a requisiti di preselezione e selezione quali: a) quello di avere revisionato imprese di analoghe dimensioni di fatturato; b) quello di possedere un network che copra integralmente l'area geografica di operatività dell'impresa; c) quello di aver revisionato imprese operanti nei medesimi settori della società da revisionare. Tra i criteri di valutazione per la definizione della graduatoria non possono essere considerati discriminatori i criteri comunemente utilizzati che si fondano su varie combinazioni di elementi economici e qualitativi e per i componenti qualitativi fanno riferimento alla qualità professionale e all'impegno temporale del nucleo utilizzato nonché all'approccio operativo seguito nello svolgimento dell'incarico.

I principi di  
trasparenza e non  
discriminazione

A tale proposito si deve tener conto che il Regolamento n. 537/2014 afferma la nullità di tutte quelle clausole volte a limitare la possibilità di scelta del revisore da parte della società<sup>112</sup>. Si pensi a titolo d'esempio al caso di un soggetto terzo che impone la scelta di un certo revisore in virtù di costituendi rapporti finanziari o di altra natura con la società revisionata. Sicuramente i criteri di selezione non possono contenere indicazioni limitative in questo senso.

Relativamente alle regole da adottare in sede di procedura di selezione, è da rammentare come alcune importanti realtà societarie sono tenute a rispettare la disciplina pubblicistica del codice appalti<sup>113</sup>. In queste ipotesi, i criteri in base ai quali effettuare la gara dovranno rispondere anche alle regole previste dal suddetto codice appalti.

<sup>112</sup> Articolo 16, paragrafo 6, del Regolamento.

<sup>113</sup> Si tratta del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



Per quanto riguarda i documenti di gara, il loro contenuto deve contenere tutti gli elementi utili per la formulazione dell'offerta nonché i criteri per la valutazione delle offerte e per lo svolgimento della procedura.

Si pone infine il problema di quale sia il ruolo del CCIRC nella procedura di selezione. In base alle norme, esso è responsabile della procedura di selezione del revisore<sup>114</sup> e convalida la relazione sulle conclusioni del procedimento di gara. Spetta invece alla società determinare la procedura di selezione e preparare i documenti di gara che contengono i criteri di selezione.

In linea generale, si può sostenere che spetti alle strutture organizzative della società definire il processo di selezione nei suoi vari aspetti, ivi compresi i criteri di preselezione e di selezione; il CCIRC sarà chiamato a condividere le varie fasi del procedimento, ivi compresa la fase preparatoria, al fine di verificare che siano rispettati i requisiti indicati nell'art. 17 del Regolamento n. 537/2014. Si pensi in particolare alla verifica che i criteri di selezione siano di natura non discriminatoria.

## 11 La durata e la rotazione degli incarichi di revisione negli EIP

L'art. 17 del d. lgs. 39/2010 contiene una serie di regole in materia di indipendenza relative alla revisione di EIP. Esse riguardano: la durata e il rinnovo dell'incarico di revisione; la *partner rotation*; i limiti al passaggio di soggetti tra società di revisione e società revisionata; il divieto di effettuare la revisione per soggetti che hanno avuto incarichi presso la società revisionata; il divieto di rappresentanza di soci in assemblea. La nuova versione dell'articolo 17, così come riformulato dal d. lgs. n. 135/2016, riprende i contenuti della previgente disciplina con qualche novità di natura secondaria.

L'incarico di revisione deve avere sempre una durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Il periodo durante il quale l'incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito alla medesima impresa di revisione passa invece da tre a quattro esercizi dal momento di cessazione del precedente incarico<sup>115</sup>.

Di un certo interesse sono i chiarimenti che gli uffici della Commissione hanno espresso sull'argomento<sup>116</sup>. Essa ha ribadito che l'obbligo di rotazione si applica solo agli EIP e il momento per calcolare la durata dell'incarico inizia dal momento in cui la

<sup>114</sup> Art. 19, lett. f), del d. lgs. n. 39/2010.

<sup>115</sup> Art. 17, comma 1, del d. lgs. n. 39/2010.

<sup>116</sup> Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 3 settembre 2014, p. 6.



società diventa un EIP. Di conseguenza, gli stessi uffici affermano che, se una società ha avuto il suo revisore per un certo periodo prima della quotazione, la durata dell'incarico deve essere calcolata a partire dalla data dell'ammissione a quotazione.

Per quanto riguarda la regola della *partner rotation*, essa riguarda ora il responsabile chiave della revisione che è identificato, in caso di società di revisione, nel revisore legale designato dalla società come responsabile dell'esecuzione della revisione e che firma la relazione. In base a tale regola, l'incarico di responsabile chiave della revisione di un certo EIP non può essere ricoperto per un periodo eccedente i sette esercizi. L'intervallo di tempo che si deve rispettare per ricoprire nuovamente tale incarico passa da due a tre anni<sup>117</sup>.

**Partner  
rotation**

Il divieto di rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo della società revisionata nonché di prestare lavoro autonomo o occasionale a favore di essa per un periodo di due anni riguarda ora, oltre al responsabile chiave della revisione, anche i dipendenti e i soci dell'impresa di revisione nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo della stessa impresa di revisione.

**Il divieto di  
rivestire  
cariche sociali**

La rappresentanza dei soci in assemblea non può essere conferita all'impresa di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, al responsabile della revisione nonché al responsabile chiave della revisione<sup>118</sup>.

Rimane immutato il divieto, per coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, di esercitare la revisione legale dei bilanci dell'EIP nonché dei bilanci delle società dallo stesso controllate o che lo controllano, se non sia decorso almeno un biennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro<sup>119</sup>.

## 12 La ridefinizione dei compiti del CCIRC

In base alla disciplina comunitaria, gli EIP sono tenuti a identificare un CCIRC al quale spettano specifiche funzioni di vigilanza e supervisione in tema di revisione legale e di sistemi di controllo interno. Nel nostro ordinamento, tale ruolo è stato assegnato dal d. lgs. n. 39/2010 al collegio sindacale, nelle società che adottano il sistema di

**La ridefinizione dei  
compiti del CCIRC**

<sup>117</sup> Art. 17, comma 4, del d. lgs. n. 39/2010.

<sup>118</sup> Art. 17, comma 7, del d. lgs. n. 39/2010.

<sup>119</sup> Art. 17, comma 6, del d. lgs. n. 39/2010.

amministrazione e controllo tradizionale, al consiglio di sorveglianza<sup>120</sup> oppure a un comitato costituito al suo interno, nelle società che adottano il sistema dualistico, e nel comitato per il controllo sulla gestione, nelle società che adottano il sistema monistico.

La nuova versione dell'art. 19 del d. lgs. n. 39/2010, così come modificato dal d. lgs. n. 135/2016, non modifica gli organi sociali o i componenti di essi chiamati a svolgere nel nostro ordinamento le funzioni di CCIRC. In compenso, in conformità alle previsioni della direttiva 2014/56, essa definisce in modo più puntuale i compiti spettanti al CCIRC e introduce un nuovo requisito di professionalità.

**Le funzioni del CCIRC** Le funzioni finora attribuite al CCIRC erano compiti di vigilanza su quattro aree: processo di informativa finanziaria; efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio; revisione legale; indipendenza del revisore.

La nuova versione dell'art. 19 innova parzialmente questa impostazione attribuendo ora non più una generica funzione di vigilanza ma definendo una serie di compiti di natura specifica sempre comunque riconducibili alle quattro aree sopra indicate.

Il CCIRC è chiamato a monitorare il processo di informativa finanziaria e a presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità. Premesso che per processo di informativa si dovrebbe intendere quel processo di produzione di informazioni che hanno per specifico oggetto dati contabili in senso stretto (come nel caso di dati relativi al bilancio d'esercizio, al bilancio consolidato, alle relazioni semestrali nonché ai relativi comunicati diffusi al pubblico<sup>121</sup>), la novità rispetto alla disciplina previgente consiste nel potere di presentare proposte o raccomandazioni volte a garantirne integrità.

L'attribuzione del potere di presentare proposte e raccomandazioni per garantire l'integrità del processo di informativa finanziaria, se pure discende da un ambiente normativo comunitario in cui presumibilmente il CCIRC si configura quale comitato costituito all'interno del consiglio di amministrazione, deve essere collocato in modo armonico nel nostro sistema normativo in cui invece il collegio sindacale/CCIRC non ha un ruolo cogestorio. A tale fine, è da sottolineare che il ruolo di vigilanza ormai assunto dal collegio sindacale presenta una natura composita non più solo di natura ispettiva *ex post* ma anche di natura preventiva e collaborativa in particolare con riferimento alla verifica della conformità a principi di corretta amministrazione delle decisioni

<sup>120</sup> Tranne che nell'ipotesi in cui ad esso non sia attribuito il potere di deliberare sulle operazioni strategiche e sui piani industriali e finanziari ex art. 2409-terdecies, lett. f-bis), del cc.

<sup>121</sup> Così la nostra circolare n. 16 del 2010, p. 76.

organizzative. Il profilo collaborativo si estrinseca nel potere di presentare osservazioni, richieste, proposte<sup>122</sup>. Inserito in tale contesto, il potere di presentare raccomandazioni o proposte sul processo di informativa finanziaria è un potere che si inserisce nella dinamica di natura collaborativa senza poter sconfinare in una forma di compartecipazione alla decisione. Il potere in esame si qualifica come una mera proposta da indirizzare all'organo amministrativo il quale rimane l'organo sociale titolare del potere di strutturare il processo di informativa finanziaria. In senso più puntuale, la proposta va indirizzata all'organo delegato all'interno del consiglio di amministrazione, quale titolare del potere di cura dell'assetto amministrativo e contabile, nonché al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili che predispone le procedure amministrative contabili per la redazione dei bilanci e delle altre comunicazioni finanziarie<sup>123</sup>. Del resto già oggi la prassi usuale delle procedure interne delle maggiori società quotate si fonda su flussi informativi che partono da una relazione del dirigente preposto al collegio sindacale e all'organo amministrativo sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo/contabile e sul sistema di controllo interno la quale si arricchisce con le osservazioni del collegio sindacale.

Il potere di proposta in esame deve avere come fine quello di assicurare l'integrità del processo di informativa finanziaria. Per integrità del processo si dovrebbe intendere l'esigenza che esso assicuri la produzione di dati contabili completi e attendibili.

Il CCIRC deve inoltre controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violarne l'indipendenza.

Rispetto alla versione previgente, le novità più significative sono costituite dalla precisazione secondo cui il controllo di efficacia non riguarda in senso generale il sistema di controllo interno ma il sistema di controllo interno *della qualità* e dal riferimento che il controllo attiene all'informativa finanziaria.

**Il sistema di  
controllo interno  
della qualità**

Non è chiaro quale sia stato l'intendimento che ha portato a specificare che il CCIRC deve verificare l'efficacia del sistema di controllo *della qualità*. In linea generale il controllo di qualità è il controllo delle procedure che governano il risultato dell'entità. La

<sup>122</sup> V. su questi temi per tutti P. SFAMENI, *Art. 2403*, in *Le società per azioni* Abbadessa Portale, Milano, 2016, p. 1566.

<sup>123</sup> Cfr. CNDCEC, *Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate*, Aprile 2015, Norma Q,3,6.

dottrina<sup>124</sup>, se pure sottolineando come a livello di standard internazionali si distingua tra *risk management* e controllo interno di qualità<sup>125</sup>, dubita che l'intento della direttiva 2014/56 fosse stato quello di modificare l'area di monitoraggio sul sistema di controllo interno. Non è chiaro poi se la limitazione al profilo dell'informativa finanziaria riguardi solo il sistema di revisione interna.

Il rilievo in punto di effetti di questi problemi interpretativi può essere ridimensionato una volta che essi vengano letti nel più ampio contesto dei controlli spettanti al collegio sindacale nel nostro ordinamento. Esso è infatti chiamato, nelle società quotate, a vigilare in senso ampio sugli assetti organizzativi, sul sistema di controllo interno e sul sistema amministrativo contabile della società<sup>126</sup>. In base al codice di autodisciplina delle società quotate, il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi è costituito in senso ampio dall'insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi per rendere coerente la gestione dell'impresa con gli obiettivi aziendali e salvaguardare il patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità delle informazioni fornite agli organi sociali e al mercato. Esso coinvolge, ciascuno per le proprie competenze i vari organi e uffici della società, ivi compreso il collegio sindacale che, anche in quanto CCIRC, è chiamato a vigilare sull'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi<sup>127</sup>. Inserite in questo contesto, quindi, non sembra che le specificazioni contenute nella nuova versione dell'art. 19, lett. c), quale che ne possa essere l'interpretazione, siano significative alla luce dei generali compiti di vigilanza sull'adeguatezza del sistema organizzativo e sull'adeguatezza e funzionamento del sistema di controllo interno che spettano al collegio sindacale<sup>128</sup>.

Sotto il profilo specifico della revisione legale, in base al nuovo art. 19 del d. lgs. n. 39/2010, spetta al CCIRC il compito: di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato; di informare l'organo di amministrazione dell'esito della revisione legale e di trasmettergli la relazione aggiuntiva, corredata dalle sue eventuali osservazioni; di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o

<sup>124</sup> C. Van der Elst, Audit Committees of Public Interest Entities in Europe, in ECGI Law working paper n. 276/2014, p. 10.

<sup>125</sup> Definiti rispettivamente nell'ISO 31000 e nell'ISO 9000.

<sup>126</sup> Art. 149 del TUF.

<sup>127</sup> Art. 7 del Codice di autodisciplina, versione luglio 2015.

<sup>128</sup> Per una concreta ricognizione dei compiti spettanti al collegio sindacale in tema di assetti amministrativo contabile e sistemi di controllo interno v. CNDCEC, Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate, norme q.3.5 e q.3.6.

delle società di revisione legale, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione. In tale ambito, è riconducibile anche l'attribuzione della responsabilità sulla procedura volta alla selezione dell'impresa di revisione nonché di indicare nella raccomandazione l'impresa di revisione da designare (secondo le indicazioni contenute nell'articolo 16 del Regolamento n. 537/2014).

Per quanto riguarda in particolare il compito di verifica e monitoraggio sull'indipendenza del revisore, tale locuzione intende far riferimento a un'attività che si deve svolgere sia al momento iniziale di conferimento dell'incarico sia nel *continuum* di prestazione del servizio. Esso deve avvenire secondo le prescrizioni degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del d. lgs. n. 39/2010 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento n. 537/2014. Queste norme compongono il quadro delle previsioni in tema di indipendenza del revisore sia sotto il profilo delle regole sostanziali sia sotto il profilo delle modalità operative attraverso cui devono avvenire i processi di attestazione dell'indipendenza.

In particolare, secondo l'art. 10-bis del d. lgs. n. 39/2010, l'impresa di revisione, prima di accettare o proseguire l'incarico, deve valutare e documentare: a) il possesso dei requisiti di indipendenza e obiettività; b) l'eventuale presenza di rischi per l'indipendenza e, nel caso, se siano stati adottate misure idonee per mitigarli. Per l'art. 6 del Regolamento n. 537/2014, l'impresa di revisione, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale di un EIP, deve valutare e documentare: a) se è in regola con i requisiti fissati in tema di corrispettivi per servizi diversi dalla revisione di cui all'art. 4 dello stesso Regolamento e in tema di regime per la prestazione dei servizi diversi dalla revisione fissati dall'art. 5 del Regolamento; b) se sono state rispettate le previsioni sulla durata dell'incarico di revisione; c) l'integrità dei membri dell'organo di controllo, dell'organo di amministrazione e della direzione dell'EIP. L'impresa di revisione deve confermare con atto scritto a cadenza annuale al CCIRC che essa, i partner, i membri dell'alta direzione e i dirigenti che effettuano la revisione legale sono indipendenti dall'EIP oggetto di revisione e discute con il CCIRC i rischi per la sua indipendenza e le misure adottate per mitigarli.

In base alle norme sopra indicate, appare evidente come la verifica iniziale e nel *continuum* del rispetto delle previsioni in tema di indipendenza gravi sostanzialmente sull'impresa di revisione che valuta e documenta il rispetto delle norme in tema di indipendenza. Una valutazione concreta della singola situazione non può infatti che essere condotto dal soggetto che presenta una maggiore prossimità ai fatti che rilevano ai fini dell'indipendenza. Queste attività si compendiano nelle dichiarazioni in

tema di indipendenza che l'impresa di revisione deve presentare al CCIRC. Il CCIRC sarà chiamato a un ruolo più attivo in sede di autorizzazione dei servizi diversi dalla revisione. In tale ambito, il CCIRC può ritagliarsi un ruolo significativo in particolare con riferimento alla compatibilità con i principi di indipendenza degli incarichi di revisione e non di revisione relativamente alla giustificazione del corrispettivo previsto, alla natura del servizio, alla motivazione che conduce a conferire l'incarico a un determinato revisore.

### 13 La professionalità dei componenti del CCIRC

**La professionalità dei componenti del CCIRC** La nuova versione dell'art. 19 del d. lgs. n. 39/2010 prevede che i membri del CCIRC siano competenti, nel loro complesso, nel settore in cui opera la società. Non è chiaro in quale misura questa previsione, che riprende testualmente l'indicazione contenuta nella direttiva n. 2014/56<sup>129</sup>, sia idonea a rafforzare il ruolo del CCIRC quale presidio per assicurare una revisione di qualità. Essa sembra più verosimilmente ritagliata sulla figura del CCIRC quale comitato costituito all'interno del consiglio di amministrazione.

Proprio in considerazione di questa impostazione comunitaria e del fatto che l'applicazione della regola non è stato oggetto di un processo di adattamento al nostro contesto, l'applicazione del parametro di professionalità potrebbe presentare qualche criticità.

Come abbiamo detto, nel nostro ordinamento la funzione di CCIRC è attribuita, nel sistema tradizionale, al collegio sindacale.

È subito da sottolineare come per le società comprese nella categoria degli EIP sono già previsti requisiti di professionalità negli ordinamenti settoriali di appartenenza. Per le società con azioni quotate nei mercati regolamentati, il Regolamento del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 stabilisce, in attuazione dell'art. 148, comma 4, del TUF, i requisiti di professionalità e onorabilità dei componenti del collegio sindacale. In particolare, i sindaci, diversi da coloro che hanno esercitato revisione legale da almeno un triennio, sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; c) funzioni dirigenziali

<sup>129</sup> V. art. 1, n. 32.

presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Spetta allo statuto indicare le materie e i settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa. In tema di imprese bancarie, si prevede che i soggetti competenti al controllo dei conti siano iscritti nel registro dei revisori contabili<sup>130</sup>. In tema di imprese di assicurazione, si prevede che i sindaci siano scelti tra soggetti che abbiano maturato un'esperienza significativa in campo assicurativo<sup>131</sup>.

Si tratta di capire se il rispetto dei predetti requisiti di professionalità da parte dei membri del collegio sindacale si possa considerare sufficiente per soddisfare anche il profilo di professionalità richiesto in capo al CCIRC dall'art. 19 del d. lgs. n. 39/2010. In via di prima approssimazione, si può dire che i requisiti dei sindaci delle imprese di assicurazione siano in linea con le indicazioni di professionalità previste. Per le società quotate, l'unica categoria di requisiti che si pone in linea con le indicazioni di professionalità richieste appare quella secondo cui i sindaci devono essere scelti tra coloro che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio in attività professionali o universitarie in materie strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa oppure ancora nell'aver ricoperto funzioni dirigenziali in organismi che operano in settori strettamente attinenti all'attività dell'impresa. Si tenga conto che gli statuti delle società quotate dovrebbero già contenere, sempre in base al predetto Regolamento n. 162/2000, le specificazioni sulle materie e i settori di attività di stretta attinenza dell'impresa.

Questa prima precisazione consente di effettuare un ulteriore passaggio nell'interpretazione della norma. In linea di principio, si deve ritenere che, a livello di

<sup>130</sup> Art. 3 del decreto del Ministro del Tesoro 18 marzo 1998, n. 161.

<sup>131</sup> Cfr. il Regolamento 11 novembre 2011, n. 220 del Ministero dello sviluppo economico secondo cui i sindaci di una impresa di assicurazione e di riassicurazione sono scelti tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno tre anni attraverso l'esercizio di una o più delle seguenti attività: a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario; b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie; c) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta; d) attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo. Almeno un terzo dei sindaci effettivi e di quelli supplenti devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio con riferimento esclusivamente a quanto disposto alle lettere a), c) e d) sopra indicate.



singolo componente, risulti soddisfatto il parametro di professionalità ogniqualvolta il soggetto abbia svolto funzioni di amministrazione e controllo in società del settore per un periodo idoneo. In tale contesto rientrano in primo luogo coloro che ricoprono il ruolo di componenti dell'organo amministrativo e di controllo nell'EIP. Se ciò è vero, ne deriva che un meccanismo da utilizzare per soddisfare il parametro della professionalità potrebbe essere quello, in sede di rinnovo dei componenti, di mantenere uno o più membri del collegio sindacale uscente.

**I membri del CCIRC** Un punto non chiaro è cosa si intenda con la locuzione secondo la quale la competenza relativa al settore di operatività deve riguardare i membri del CCIRC “nel loro complesso” loro complesso”.

Il testo della direttiva 2014/56 pone, in tema di requisiti di composizione del CCIRC, accanto al requisito della competenza nel settore di attività della società, un ulteriore requisito di professionalità, costituito dalla competenza nel settore contabile, che deve essere posseduto da almeno un membro del CCIRC, e un requisito di indipendenza, che deve essere posseduto dalla maggioranza dei membri. Mentre quindi per i requisiti in materia contabile e di indipendenza si fa un chiaro riferimento a un numero preciso di componenti che devono soddisfarli, analoga indicazione non emerge per il parametro della professionalità.

Questa distinzione induce a ritenere che la questione deve essere risolta con un approccio di natura qualitativa. Si dovrebbe cioè ritenere che il requisito sia soddisfatto nel momento in cui la combinazione di professionalità presenti nel collegio sindacale relative al settore in cui la società opera possano condurre a ritenere che il CCIRC nel suo complesso, quale organo pluripersonale in cui interagiscono persone con diverse competenze, sia dotato di tali competenze<sup>132</sup>.

Proprio la caratteristica di costituire un elemento di qualificazione del collegio di natura qualitativa da valutare alla luce della combinazione di professionalità determina una serie di conseguenze.

In primo luogo, esso non deve essere considerato necessariamente come un requisito di nomina (da possedere cioè al momento iniziale di conferimento dell'incarico) del singolo componente ma può anche essere declinato come un percorso di qualificazione che l'impresa si assume di portare a compimento nel corso di svolgimento dell'incarico. Si potrebbe cioè ipotizzare che la società possa soddisfare

<sup>132</sup> In questo senso anche G. MOLLO, *Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile*, in *Assetti adeguati e modelli organizzativi*, Bologna, 2016, p. 441.



questa previsione predisponendo e realizzando un programma di formazione personalizzato volto a costruire un bagaglio di competenze sull'attività della società<sup>133</sup>.

In secondo luogo, nel caso in cui non si riscontri la presenza di tale caratteristica del collegio, non sembra che la misura appropriata sia quella della decadenza dall'incarico. Premesso che tale misura non è espressamente indicata, è evidente come essa è calibrata in relazione al possesso o meno di requisiti da parte di ogni singolo componente. È invece da ipotizzare il ricorso ad altre misure quali la predisposizione di programmi di formazione.

Un ultimo punto riguarda l'individuazione dell'organo chiamato a compiere l'attività di **...la verifica del requisito** verifica del requisito. È da ritenere, applicando analogicamente i principi previsti dal **requisito** Codice di autodisciplina delle società quotate sul rispetto dei requisiti di indipendenza del collegio sindacale<sup>134</sup>, che spetti al collegio stesso effettuare un'autovalutazione sul rispetto di tale requisito.

#### 14 La relazione aggiuntiva al CCIRC

In base al testo previgente dell'art. 19 del d. lgs. n. 39/2010, l'impresa di revisione doveva presentare al CCIRC una relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, e in particolare sulle carenze significative rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria<sup>135</sup>. **La relazione aggiuntiva al CCIRC**

Questo obbligo informativo è superato da un nuovo adempimento previsto dal Regolamento n. 537/2014 il quale obbliga l'impresa di revisione che effettua la revisione legale di un EIP a presentare una relazione aggiuntiva al CCIRC non oltre la data di emissione della relazione di revisione<sup>136</sup>.

La relazione aggiuntiva deve essere formulata in forma scritta, sottoscritta e datata. Essa spiega i risultati della revisione legale e presenta un contenuto estremamente articolato che mira a descrivere in modo puntuale la complessiva attività svolta<sup>137</sup>. Tra le varie informazioni meritano di essere segnalate: a) le informazioni su eventi o **Il contenuto della relazione**

<sup>133</sup> V. per un'impostazione analoga a quella indicata nel testo quanto previsto con riferimento alle qualifiche degli amministratori senza incarichi esecutivi nella Raccomandazione della Commissione del 15 febbraio 2005 (punto 11.3).

<sup>134</sup> Art. 8.C.1 del Codice di autodisciplina (versione luglio 2015).

<sup>135</sup> Vi erano inoltre situazioni in cui l'impresa di revisione predisponesse una lettera di suggerimenti per la direzione dell'impresa (la c. d. *management letter*) al fine di comunicare eventuali carenze rilevate nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria.

<sup>136</sup> Art. 11 del Regolamento n. 537/2014.

circostanze identificati nel corso della revisione che possano sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'ente di continuare a operare come un'entità in funzionamento e se sussiste un'incertezza significativa; b) le segnalazioni su eventuali carenze significative nel sistema di controllo interno per l'informativa finanziaria e/o nel sistema contabile dell'ente sottoposto a revisione o, in caso di bilancio consolidato, dell'impresa madre; c) le segnalazioni su eventuali questioni significative riguardanti casi di non conformità, effettiva o presunta, a leggi e regolamenti o disposizioni statutarie rilevati nel corso della revisione, nella misura in cui tali questioni sono ritenute importanti per consentire al CCIRC di espletare le proprie funzioni; d) le informazioni sui metodi di valutazione applicati alle diverse voci del bilancio d'esercizio o consolidato, compreso l'eventuale impatto delle modifiche di tali metodi.

## 15 La revisione legale nelle società appartenenti a gruppi in cui è presente un EIP

È vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a Antonella Russo  
FISE - Federazione Imprese di Servizi

**Le società appartenenti a gruppi in cui è presente un EIP** Il d. lgs. n. 39/2010 conteneva due previsioni speciali relative alle società appartenenti a gruppi in cui sono presenti EIP. In queste società, la revisione legale non poteva essere esercitata dal collegio sindacale. La Consob poteva individuare tra le società del gruppo di appartenenza degli EIP quelle cui applicare la disciplina degli EIP<sup>138</sup>. In realtà, quest'ultimo potere non era stato esercitato dall'autorità e quindi alle società del gruppo non trovava applicazione il regime degli EIP. Ciononostante, in virtù del regime transitorio previsto dal decreto legislativo n. 39/2010<sup>139</sup>, alle società appartenenti a gruppi in cui erano presenti società con azioni quotate, si applicava comunque il regime delle società quotate, in ordine al conferimento e alla durata dell'incarico di revisione<sup>140</sup>. Questo comportava l'applicazione del complesso di disposizioni previste dagli artt. 165 e 165-bis, del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento emittenti<sup>141</sup>. In pratica, le società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo di una società quotata conferivano un incarico di nove anni a una società di revisione e se rientravano all'interno di certe soglie dimensionali potevano attribuire al collegio sindacale il compito di svolgere l'attività di revisione.

<sup>137</sup> Sul contenuto che essa deve assumere rimandiamo all'art. 11, paragrafo 2, del Regolamento n. 537/2014.

<sup>138</sup> In particolare tra le società controllate da EIP, le società controllanti EIP e le società sottoposte a comune controllo con EIP.

<sup>139</sup> Art. 43 del d. lgs. N. 39/2010.

<sup>140</sup> V. il nostro commento contenuto nella circolare n. 16/2010, p. 97.

<sup>141</sup> Art. 150-152 del Regolamento Consob n. 11971.

La nuova versione dell'art. 16 del d. lgs. n. 39/2010, per le società appartenenti a gruppi in cui sono presenti EIP, mentre mantiene il divieto di attribuzione dell'incarico di revisione al collegio sindacale, non prevede più il potere della Consob di estendere alle società del gruppo la disciplina degli EIP. Al contempo, il d. lgs. n. 135/2016 abroga il regime transitorio che applicava in ordine alla durata e al conferimento dell'incarico delle società del gruppo il regime delle società quotate<sup>142</sup>.

Di conseguenza, nelle società appartenenti a gruppi in cui sono presenti EIP, la disciplina della revisione legale deve sempre rispettare il regime ordinario, anche in ordine alle regole di conferimento e alla durata.

Questo comporta che, nelle società controllate da EIP, nelle società che controllano EIP e nelle società sottoposte a comune controllo con EIP, l'incarico di revisione legale deve essere sempre conferito a un'impresa di revisione e non può più essere conferito al collegio sindacale. Esso deve avere una durata di tre esercizi e può essere sempre rinnovato al medesimo revisore.

È appena il caso di rammentare che questo principio vale per quelle società che sono assoggettate alla revisione legale (e cioè spa e srl che si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 2477 cc). Nel caso di srl che non realizzano le condizioni del predetto art. 2477, invece, non si pone un problema di affidamento dell'incarico di revisione legale.

Le suddette regole valgono per le società del gruppo di nazionalità italiana. Nel caso di società di nazionalità non italiane si applicheranno le regole dell'ordinamento di riferimento.

#### *Il revisore unico di gruppo*

Nel sistema previgente, al fine di una razionalizzazione degli incarichi a livello di gruppo e di una maggiore efficienza dell'attività di revisione a favore del mercato, era prassi per le società effettuare una gara a livello di gruppo per l'individuazione di un revisore unico di gruppo. **Il revisore unico di gruppo**

Il tema della gara per la selezione di un revisore unico a livello di gruppo si può riproporre anche nel nuovo contesto normativo. Considerato però che, per un verso, il Regolamento n. 537/2014 disciplina espressamente la gara relativa al conferimento

<sup>142</sup> Art. 26, lett. a).

dell'incarico dell'EIP e, per altro verso, le società del gruppo che non sono EIP sono invece soggette al regime comune, si pongono dei profili di complessità.

**La procedura di selezione** Come detto, la procedura di selezione di cui all'art. 16 del Regolamento n. 537/2014 riguarda propriamente il conferimento dell'incarico relativo alla revisione di EIP. Questo non impedisce però la possibilità, nel caso di gruppi, di effettuare una procedura di selezione che è diretta a individuare un unico revisore per tutto il gruppo. L'individuazione di un revisore unico per il gruppo infatti sicuramente risponde a un interesse giuridico meritevole di tutela in termini di garanzia per il mercato sull'individuazione del revisore che svolga nel modo più adeguato la revisione dell'intero gruppo, in termini di riduzione degli oneri amministrativi ed economici per la società e in termini di razionalizzazione del sistema complessivo di verifica esterna dei bilanci. È evidente peraltro che la procedura unica presenta un valore giuridico differenziato per l'EIP rispetto alle altre società del gruppo. Per gli EIP, la procedura di selezione costituisce un elemento imprescindibile e condizionante del procedimento di conferimento dell'incarico, il quale si conclude con l'attribuzione di un incarico di nove anni. Per le altre società del gruppo che non sono EIP, si tratta di un processo di organizzazione complessiva degli assetti dei controlli in materia contabile che può trovare una giustificazione in un'ottica di razionalizzazione complessiva del sistema di verifica dei bilanci a livello di gruppo. Se quindi appare giustificato adottare direttive vincolanti per le imprese del gruppo in materia di individuazione del revisore da proporre all'assemblea in un contesto di direzione e coordinamento, le società del gruppo diverse dall'EIP, devono seguire comunque il processo ordinario di conferimento e cioè per ogni società del gruppo ci dovrà essere una proposta dell'organo di controllo, l'approvazione dell'assemblea di ogni singola società, la conseguente attribuzione di un incarico di revisione per un periodo di tre anni rinnovabile.

Il tema della gara unica si complica nel caso di gruppi con più EIP (si pensi non solo ai gruppi con più quotate ma anche ai gruppi bancari o assicurativi). In base al tenore letterale dell'art. 16 del Regolamento n. 537/2014 ogni EIP deve effettuare una gara. È possibile però ipotizzare l'organizzazione di un'unica gara che rispetti i requisiti dell'art. 16 per ogni EIP e quindi valga come gara per ogni EIP. Il punto qualificante è che l'organizzazione della gara unica deve vedere coinvolti tutti i CCIRC degli EIP del gruppo secondo le regole previste dal predetto art. 16. A seguito della gara, ogni EIP vedrà un procedimento di proposta dell'organo di controllo e di approvazione dell'assemblea del conferimento di un incarico di nove anni.

Come abbiamo detto, l'effettuazione di una gara unica a livello di gruppo, essendo diretta a indicare un unico revisore per tutto il gruppo, comporta un vincolo per gli organi di controllo delle società del gruppo in sede di proposta all'assemblea che si giustifica in termini di poteri di direzione e coordinamento per consentire una gestione razionale ed efficiente dei controlli contabili. Vi è da chiedersi se questa impostazione possa essere in linea con la previsione dell'art. 13, comma 2-bis, del d. lgs. n. 39/2010 che pone il divieto di clausole contrattuali che limitano la scelta dell'impresa di revisione da parte dell'assemblea a determinati elenchi. La previsione nasce per impedire vincoli nella scelta del revisore al momento dell'individuazione che nascono da comportamenti di parti terze. Il divieto in esame non sembra quindi applicabile alle situazioni in cui l'individuazione del revisore è il frutto di una gara alla quale hanno partecipato una pluralità di imprese di revisione, senza che vi sia alcun vincolo in sede di gara.

Un ultimo tema da sottolineare riguarda la distribuzione di acconti sui dividendi. In base all'art. 2433-bis cc, la distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli EIP. Poiché le società appartenenti a gruppi in cui sono presenti EIP rientrano ormai nel regime ordinario non sembra più possibile usufruire di questa facoltà.

**La distribuzione  
di acconti sui  
dividendi**

## **16 Gli enti a regime intermedio**

Come abbiamo anticipato, il d. lgs. n. 135/2016 modifica il d. lgs. n. 39/2010 introducendo una nuova categoria di soggetti (i c. d. ERI) per i quali stabilisce un regime speciale in tema di revisione.

**Gli enti a  
regime  
intermedio**

Tale categoria raccoglie tutte quelle società che sono state espunte dall'elenco originario delle società che rientravano nella categoria degli EIP. Essa infatti comprende: a) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante; b) le società di gestione dei mercati regolamentati; c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia; d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; e) le società di intermediazione mobiliare; f) le società di gestione del risparmio e i relativi fondi comuni gestiti; g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso; h) gli istituti di pagamento e gli

istituti di moneta elettronica; i) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB<sup>143</sup>.

Il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di queste società è assoggettato a revisione legale secondo la disciplina di diritto comune prevista dal d. lgs. n. 39/2010. A questa si aggiungono alcuni profili di specialità.

Negli ERI, nelle società controllate da ERI, nelle società che controllano ERI e nelle società sottoposte a comune controllo con ERI, l'incarico di revisione deve essere conferito a un'impresa di revisione e non può più essere conferito al collegio sindacale<sup>144</sup>.

In tema di bilancio consolidato, l'art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 prevede un esonero, in capo all'impresa controllante, dell'obbligo di redigere il bilancio consolidato nel caso di gruppi di minori dimensioni<sup>145</sup>. Di questa facoltà di esonero non si possono avvalere quei gruppi in cui sia presente un ERI<sup>146</sup>.

Si applicano poi alcune norme previste per la revisione degli EIP dal predetto d. lgs. n. 39/2010 (art. 17) e dal Regolamento comunitario n. 537/2014 (artt.: 4, paragrafi 1 e 2; 5, paragrafi 1 e 5; 6, paragrafo 1; 7; 8; 12; 17).

I punti salienti di questi richiami normativi possono essere sintetizzati nel seguente modo.

#### **Incarico di revisione**

L'incarico di revisione deve avere la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno quattro esercizi.

#### **Responsabile chiave**

L'incarico di responsabile chiave della revisione non può essere esercitato per un periodo eccedente i sette esercizi e non può nuovamente essere esercitato prima che non siano trascorsi almeno tre anni. Il revisore legale e il responsabile chiave della revisione nonché i dipendenti e i soci dell'impresa di revisione nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo della

<sup>143</sup> Art. 19 bis del d. Lgs. n. 39/2010.

<sup>144</sup> Art. 19 bis, comma 2, del d. Lgs. n. 39/2010.

<sup>145</sup> Non sono soggette all'obbligo di redigere il bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

<sup>146</sup> Cfr. nuova versione art. 27, comma 2, del d. lgs. 127/1991 secondo cui l'esonero non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ERI.

stessa impresa di revisione non possono rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo della società revisionata nonché di prestare lavoro autonomo o occasionale a favore di essa per un periodo di due anni. Gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali o i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili presso un ERI non possono effettuare la revisione legale dell'ERI e delle società del gruppo di appartenenza (società controllate da ERI e società controllanti l'ERI) se non sia trascorso almeno un biennio.

Si applica il tetto del 70% per i corrispettivi diversi dai servizi di revisione<sup>147</sup>. Non possono essere forniti all'ERI, alla società controllante o alle sue controllate i servizi vietati previsti dall'art. 5, paragrafo 1, del Regolamento n. 537/2014. Si applica il regime speciale sui servizi diversi forniti a un'impresa controllata da un ERI e costituita in un paese non UE ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento n. 537/2014.

È da segnalare che non si richiama la disciplina del d. lgs. n. 39/2010 in materia di CCIRC. Questo significa che negli ERI il collegio sindacale non è chiamato a svolgere i compiti previsti dall'art. 19 del citato d. lgs. n. 39/2010.

Si presenta anche in tema di ERI il problema della distribuzione di acconti sui dividendi. **La distribuzione di acconti sui dividendi**  
In base all'art. 2433-bis cc, la distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli EIP. La soluzione non è agevole in quanto la disciplina in materia di revisione legale degli ERI è parzialmente mutuata da quella degli EIP. In questo senso, essa è più stringente di quella di diritto comune e potrebbe giustificare in termini sostanziali la possibilità di usufruire della facoltà. Poiché però comunque non si tratta del medesimo regime previsto per gli EIP, è comunque necessario sul punto un chiarimento del legislatore.

## **17 Applicazione temporale della nuova disciplina ed effetti sugli incarichi in corso**

Come detto, la nuova disciplina in materia di revisione trova origine in due diverse fonti. **Gli effetti della nuova disciplina sugli incarichi in corso**  
Occorre quindi esaminare separatamente i profili di applicazione temporale.

La disciplina recata dal Regolamento n. 537/2014 è applicabile dal 17 giugno 2016.

Gli uffici della Commissione hanno affermato che il primo esercizio sociale a partire dal quale i nuovi requisiti in tema revisione degli EIP previsti dal Regolamento trovano

<sup>147</sup> Art. 4, paragrafo 2, del Regolamento n. 537/2014.



applicazione è il primo esercizio finanziario successivo alla data del 17 giugno 2016<sup>148</sup>. A titolo d'esempio, essi hanno precisato che, per un EIP il cui esercizio finanziario termini il 30 giugno, la prima relazione di revisione che deve essere redatta secondo le nuove regole è quella che copre l'esercizio finanziario chiuso al 30 giugno 2017.

In base a questo principio, per gli EIP il cui esercizio chiude il 30 giugno, la nuova disciplina recata dal Regolamento n. 537/2014 si applicherà a partire dall'esercizio che inizia il 1° luglio 2016; per gli EIP il cui esercizio chiude il 31 dicembre, la nuova disciplina recata dal Regolamento n. 537/2014 si applicherà a partire dall'esercizio che inizia il 1° gennaio 2017.

Un profilo di attenzione merita la disciplina sui divieti e sui limiti relativi alla prestazione di servizi diversi dalla revisione recati dall'art. 5 del Regolamento. In particolare, si pone il problema di come gestire quei servizi diversi dalla revisione che, se pure attribuiti prima del 17 giugno 2016, proseguono anche nel corso dell'esercizio che inizia dopo tale data.

Al riguardo, appare opportuno raccomandare un atteggiamento prudentiale in base al quale i servizi vietati non possano più essere prestati a partire dal primo esercizio successivo al 17 giugno 2016, anche se attribuiti prima del 17 giugno. Per gli EIP il cui esercizio chiude il 31 dicembre, questo comporta l'interruzione del servizio alla data del 31 dicembre.

Per quanto riguarda i servizi permessi che proseguono nel corso dell'esercizio che inizia dopo il 17 giugno 2016, essi devono essere approvati se attribuiti dopo il 17 giugno 2016 e appare auspicabile un comportamento prudentiale, anche per quelli conferiti prima di tale data. Al riguardo, sarebbe opportuno delineare un percorso di valutazione da parte del CCIRC in ordine agli effetti sull'indipendenza derivanti dalla continuazione del servizio nel periodo temporale in cui opera il nuovo regime. Per le società quotate, una valutazione sui rischi per l'indipendenza dovrebbe essere stata già effettuata nel contesto del parere adottato dal collegio sindacale, alla luce della citata Raccomandazione Consob in materia di controlli societari del 1997. Si potrebbe ritenere quindi che tale parere, se adottato considerando anche i profili di indipendenza, soddisfi le esigenze di valutazione di indipendenza richieste dal Regolamento.

<sup>148</sup> Cfr. Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 3 settembre 2014, p. 1.



Un'altra questione riguarda il primo esercizio di applicazione del tetto del 70% dei corrispettivi per servizi diversi dalla revisione di cui all'art. 4, paragrafo 2, del Regolamento n. 537/2014. **Il tetto del 70%**

Si potrebbe ipotizzare che il primo esercizio finanziario successivo alla data del 17 giugno 2016 sia il primo esercizio nel quale occorre rispettare il tetto del 70%. Questa interpretazione del momento di prima applicazione del tetto non appare però convincente. Essa rendendo rilevanti (ai fini della determinazione della media) anche i periodi precedenti al momento iniziale di applicazione del Regolamento comporterebbe un'applicazione retrospettiva della previsione. Le società dovrebbero invece essere in grado di valutare il loro assetto complessivo di rapporti con l'impresa di revisione al fine di predisporre una gestione ordinata dei servizi diversi dalla revisione. Ne dovrebbe derivare che il primo esercizio finanziario successivo alla data del 17 giugno 2016 è il primo esercizio in cui la società dovrebbe iniziare a calcolare la media dei corrispettivi per l'attività di revisione. Con questa lettura, il primo esercizio in cui si dovrebbe tener conto del tetto è quello che inizia dopo il 17 giugno 2019 (nel caso di esercizio sociale che scade il 31 dicembre, si tratta dell'esercizio che parte dal 1° gennaio 2020)<sup>149</sup>.

Il d. lgs. n. 135/2016 è entrato in vigore il 5 agosto 2016. Lo stesso decreto contiene una disciplina transitoria in base alla quale una serie di disposizioni da esso introdotte, non si applicano agli esercizi sociali in corso alla data del 5 agosto 2016<sup>150</sup>. Si tratta di alcune delle disposizioni in tema di indipendenza (art. 10, commi da 1 a 3, da 5 a 7, 13); di alcune delle disposizioni in tema di conferimento e interruzione dell'incarico (art. 13, commi da 1 a 3 e da 7 a 9); delle disposizioni sulla relazione di revisione (art. 14, commi da 1 a 5 e 7); delle disposizioni sulla nozione di EIP (art. 16); delle disposizioni in tema di durata dell'incarico e indipendenza in caso di revisione di EIP (art. 17); delle disposizioni su competenze e composizione del CCIRC (art. 19); delle previsioni in tema di ERI (artt. 19-bis e 19-ter). **La disciplina transitoria**

È appena il caso di sottolineare come questa applicazione posticipata di alcune disposizioni della nuova disciplina comporta che, fino al momento iniziale del primo esercizio successivo alla data del 5 agosto 2016, trovano applicazione le corrispondenti disposizioni nella versione originaria contenuta nel d. lgs. n. 39/2010.

<sup>149</sup> Questa interpretazione è sostenuta anche dalla Commissione europea in una sessione di Q&A attivata da Assonime in materia.

<sup>150</sup> Art. 27, comma 9.

Gli uffici della Commissione si sono espressi sull'applicazione delle nuove regole in tema di composizione e competenze del CCIRC affermando che esse si applicano a partire dagli esercizi finanziari che cominciano a partire o dopo il 17 giugno 2016<sup>151</sup>. Sempre secondo gli uffici, gli organi che svolgono la funzione di CCIRC dovranno valutare se siano richiesti cambiamenti alla sua composizione per rispettare le nuove regole. Nel nostro ordinamento, i collegi sindacali degli EIP, a partire dal 1° gennaio 2017 (nel caso di esercizi finanziari che scadono al 31 dicembre), dovranno agire secondo le nuove competenze fissate nell'art. 19 del d. lgs. n. 39/2010 e dovranno svolgere un'attività di autovalutazione in tema di sussistenza dei parametri di professionalità. A tale riguardo, vi sono fondati motivi per ritenere che, per gli organi in carica, il parametro della professionalità possa considerarsi soddisfatto in considerazione del periodo temporale già trascorso di permanenza in carica nella società.

Finora, per le società del gruppo in cui sono presenti società con azioni quotate (in cui erano comprese le società controllanti società con azioni quotate, le società controllate da società con azioni quotate e le società sottoposte a comune controllo), la disciplina sul conferimento e la durata degli incarichi di revisione legale era quella delle società quotate<sup>152</sup>. Poiché il d. lgs. n. 135/2016 ha abrogato la disposizione transitoria che applicava alle società del gruppo del regime delle società quotate<sup>153</sup>, a partire dal 5 agosto 2016, nelle società dei gruppi in cui sono presenti società con azioni quotate: a) la durata dell'incarico di revisione deve essere attribuito per un periodo di tre anni; b) non è più possibile attribuire l'incarico di revisione al collegio sindacale; c) non è più possibile stabilire una durata dell'incarico allineata a quella della società quotata.

Premesso che chiaramente, nel caso di affidamento di un incarico di revisione a società del gruppo successivamente alla data del 5 agosto 2016, esso deve essere conferito per un periodo di tre anni, si pone il problema di verificare se tale mutamento della durata comporta degli effetti sugli incarichi di durata novennale in corso alla data del 5 agosto 2016.

**Effetti sugli incarichi in corso** È da ritenere che il mutamento della durata non abbia effetto sugli incarichi in corso ed essi possano essere portati a compimento secondo i termini di durata previsti nell'incarico originario. Si deve considerare infatti che, in base al principio generale di

<sup>151</sup> Cfr. Q&A – Implementation of the New Statutory Audit Framework, 31 maggio 2016, punto 8.

<sup>152</sup> In virtù dell'art. 43 del d. lgs. n. 39/2010.

<sup>153</sup> Art. 26 del d. lgs. n. 135/2016.

irretroattività che governa nel nostro ordinamento l'efficacia delle leggi nel tempo<sup>154</sup>, le nuove leggi non si applicano ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla loro entrata in vigore e ancora in vita. Questo significa che la durata del rapporto di revisione è sempre disciplinata dal contratto di conferimento dell'incarico redatto in conformità alle norme vigenti al momento della sua stipula, senza che possa rilevare il mutamento di durata previsto da una norma successiva. A conforto di questa soluzione, sotto una diversa prospettiva, si possono indicare anche le previsioni contenute nel Regolamento 28 dicembre 2012, n. 261 concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione<sup>155</sup>. In esso, l'acquisizione o la perdita della qualificazione di EIP costituisce una giusta causa di revoca. Questo significa che il passaggio di una società dal regime di EIP al regime comune non ha effetti automatici sul rapporto di revisione, ivi compresa la sua durata, ma può giustificare solo una revoca da parte della società. In assenza dell'esercizio di questa facoltà, la durata dell'incarico rimane quella prevista originariamente (nove anni) anche se superiore ai tre anni ordinari. Tale ipotesi è sicuramente un caso diverso da quello in esame ma che può essere sostanzialmente assimilato a quello in oggetto (si tratta del passaggio dal regime EIP al regime ordinario, derivante da una novità normativa oppure un atto volontario).

In conclusione, gli incarichi di durata novennale attribuiti prima del 5 agosto alle società del gruppo potranno arrivare a scadenza naturale anche se la durata complessiva superi i tre esercizi.

Si pone un analogo problema in ordine a quelle società in cui, rientrando nelle soglie previste dal RE, l'incarico di revisione era stato attribuito al collegio sindacale. Anche in questo caso si deve ritenere, per i motivi sopra esposti, che gli incarichi di revisione affidati al collegio sindacale in corso alla data del 5 agosto 2016 potranno arrivare a scadenza naturale. In sede di rinnovo, l'incarico dovrà essere conferito per un periodo di tre anni a un'impresa di revisione.

Il Direttore Generale

**Micossi**

<sup>154</sup> Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale.

<sup>155</sup> Commentato nella nostra circolare n. 19 del 2013.